



A8-0052/2019

30.1.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Nicola Danti

Relatori per parere (*):

Ralph Packet, commissione per i problemi economici e monetari

Lukas Mandl, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Patrizia Toia, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Sofia Ribeiro, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	6
MOTIVAZIONE.....	102
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	105
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	131
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA .	160
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	206
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	248
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	256
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	257

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e gli articoli 114, 173 e 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0254/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i bilanci (A8-0052/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale, ***e dovrebbe continuare a costituire un beneficio per tutti i cittadini in uguale misura.*** Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi, ***garantendo nel contempo un'alta qualità dei prodotti e servizi offerti.*** Esso continua a essere un motore per la costruzione ***di un mercato più integrato e*** di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale, ***oltre ad essere un elemento centrale per il conseguimento del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, per rispondere alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida

Emendamento

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità ***e benefici per l'economia e la vita quotidiana, in particolare*** per le imprese e i privati,

per la regolamentazione e l'applicazione.

creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione, ***nonché per la protezione e la sicurezza dei consumatori.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, ***il riconoscimento reciproco***, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno, ***a vantaggio dei consumatori e delle imprese.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. ***Si tratta***, in ultima analisi, ***di*** una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli ***ingiustificati, discriminatori e sproporzionati*** al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. ***L'applicazione inadeguata delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare***

tali ostacoli è, in ultima analisi, una questione di fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro *di qualità*, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, *comprese le PMI*, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente *nel modo economicamente più efficiente*. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, *in particolare le microimprese, le piccole e le medie imprese*, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile, *trasparente, semplificato* e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente *e che sia sostenibile*. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio *che tragga insegnamenti dai programmi esistenti*. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, *evitando la duplicazione dei programmi e delle azioni dell'Unione correlati*.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito **del** programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili **sull'Europa** destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito **dell'esistente** programma statistico europeo, istituendo un quadro per **la raccolta di dati nonché per** lo sviluppo, la produzione, **il corretto utilizzo, l'applicazione** e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche **europee** di alta qualità, comparabili e attendibili, **anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione**, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione **conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea**.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno istituire **un** programma **relativo al** mercato interno, **alla** competitività delle imprese, **comprese** le microimprese e le piccole e medie imprese, e **alle** statistiche europee (il

Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire **il** programma **per il mercato unico volto a rafforzare** il mercato interno **e migliorarne il funzionamento nell'ambito della** competitività **e della sostenibilità** delle

“programma”). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

imprese, ***in particolare*** le microimprese e le piccole e medie imprese, ***della normazione, della vigilanza del mercato, della protezione dei consumatori, della filiera alimentare e delle*** statistiche europee (il “programma”). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle ***PMI***, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la

Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori ***e i lavoratori***, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività ***e la sostenibilità*** delle imprese, in particolare delle ***microimprese, delle piccole e medie imprese, comprese quelle del settore del turismo***, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza ***nonché le norme ambientali e sociali***, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, ***informazioni appropriate e assistenza***, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite ***i programmi di formazione***, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il

normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire **all'eliminazione** degli ostacoli rimanenti e a garantire **un** quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi.

Emendamento

(9) Un mercato interno moderno **si basa sui principi dell'equità, della trasparenza e della fiducia reciproca**, promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare occupazione e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire **a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, anche per quanto riguarda l'impatto dei nuovi sviluppi tecnologici**,

L'individuazione e l'eliminazione** degli ostacoli **ingiustificati, discriminatori e sproporzionati** rimanenti e a garantire **che** il quadro normativo **sia** aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, **compresi i modelli di economia collaborativa e l'imprenditoria sociale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione sociale, anche per gli imprenditori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato.

Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme **e standard** comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro, **a meno che lo Stato membro interessato non abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all'articolo 36 del trattato o riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e sia proporzionata all'obiettivo perseguito.** L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento **come le limitazioni ingiustificate o sproporzionate** rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri.

Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. **La revisione del regolamento (UE) xxx/2018 sul reciproco riconoscimento contribuirà a rafforzare i vantaggi economici in questo settore.** Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci, **realizzando il suo pieno potenziale,** e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel **mercato, attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco e mediante il rafforzamento della vigilanza del mercato.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e **sulla** responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e **all'applicazione** del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, **la protezione dei dati e la vita privata,** Internet delle cose o l'intelligenza artificiale **e le norme etiche correlate.** In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e **chiarezza riguardo alla** responsabilità per danni da prodotti difettosi **nonché una rigorosa applicazione delle norme** per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e **a una migliore applicazione** del regime

dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione, **garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione **svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare** un rischio per i consumatori. **Molti imprenditori** non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi **e** nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo **i giusti incentivi** agli **imprenditori**, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione, **indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano immessi sul mercato tramite canali tradizionali o elettronici e che siano fabbricati all'interno dell'Unione o entrino sul mercato da paesi terzi, rappresenta** un rischio per **i cittadini e** i consumatori dell'Unione. **Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che** non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi, nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione **o nell'eseguire valutazioni del rischio o test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti.** Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti **potenziando la vigilanza del mercato, fornendo norme chiare, trasparenti ed esaustive** agli **operatori economici, sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti,** intensificando i

controlli di conformità, ***anche tramite il ricorso sistematico a controlli su campioni di prodotti che rappresentino percentuali significative di ciascun tipo di prodotto immesso sul mercato e acquisti in incognito effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato***, e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato, ***in particolare garantendo che i nuovi requisiti introdotti con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} siano rigorosamente attuati per evitare la vendita di prodotti non conformi ai cittadini europei. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione e contribuire a una maggiore omogeneità tra gli Stati membri, beneficiando in uguale misura del mercato interno in termini di prosperità economica e crescita sostenibile, affrontando nel contempo le loro esigenze specifiche in modo mirato.***

^{1 bis} ***Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigurosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare i requisiti normativi e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo la Cooperazione europea per l'accREDITamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti è una preoccupazione comune. Gli organismi di valutazione della conformità verificano se i prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. È pertanto di fondamentale importanza che tali organismi siano affidabili e competenti. L'Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza. ***Tuttavia, il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ è stato attuato in molti modi diversi a livello nazionale. Tali differenze concernono la ripartizione delle competenze tra le autorità di vigilanza del mercato e i meccanismi di coordinamento interno a livello nazionale, il livello di risorse finanziarie impiegate e destinate alla vigilanza del mercato e alle strategie e approcci di vigilanza del mercato nonché i poteri relativi ai prodotti non conformi e al livello di sanzioni in caso di violazione e risultano in un'applicazione frammentata della normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale frammentazione ha condotto a una vigilanza di mercato più rigorosa in alcuni Stati membri rispetto ad altri, il che può potenzialmente pregiudicare l'effetto deterrente della legislazione, creare condizioni di disparità tra le imprese in alcuni Stati membri e causare squilibri nel livello di sicurezza dei prodotti nell'Unione.*** La principale sfida consiste ora nel fare in modo che il sistema di accreditamento resti perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigurosità in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli

organismi di valutazione della conformità continuano a soddisfare i requisiti normativi, ***in particolare attraverso il ricorso a una valutazione da parte di terzi per migliorare l'imparzialità e l'indipendenza delle procedure*** e a rafforzare il sistema di accreditamento, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo ***l'uniformità dei controlli e delle sanzioni, nonché*** la Cooperazione europea per l'accreditamento di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione ***adeguata*** in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario.

Emendamento

(14) ***Lo sviluppo del commercio elettronico potrebbe porre alcune sfide per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza degli utenti finali rispetto ai prodotti non conformi.*** Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione ***equivalente*** in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner

commerciali dell'Unione, ove necessario, **per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi, sui recenti sviluppi scientifici e sulle nuove tecnologie, sui rischi emergenti e sugli altri aspetti connessi alle attività di controllo.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, **un migliore accesso** ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti

Emendamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo, **anche, ove ciò sia conforme al diritto dell'Unione applicabile, applicando criteri diversi dal semplice prezzo più basso o dall'efficacia in termini di costi, tenendo conto, tra l'altro, degli aspetti qualitativi, ambientali, del commercio equo e solidale e degli aspetti sociali, e agevolando la divisione delle offerte in lotti per le grandi infrastrutture.** Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. **La corretta attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato unico e rilanciare la crescita delle imprese dell'Unione e dei posti di lavoro nell'Unione.** Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti

pilota.

pubblici, *facilitare e migliorare l'accesso* ai mercati degli appalti per le PMI e le *microimprese, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione*, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, *facendo riferimento a norme europee e internazionali*, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi

Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi

del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente, ***sempre più orientati verso il digitale e pienamente accessibili, e promuovere ulteriormente gli sforzi per l'amministrazione online e l'e-government, garantendo nel contempo un'adeguata protezione dei dati e della vita privata.*** Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro ***più innovative, al fine di*** eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate, ***accurate e di facile comprensione*** sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative ***e le semplifichino.*** Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, ***sostenendo le autorità pubbliche nel conseguimento di tali obiettivi,*** nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. ***Gli strumenti esistenti per la governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante nel contribuire al conseguimento di tali obiettivi. A tal fine, e per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e del mercato e con le nuove sfide di regolamentazione e applicazione, il programma dovrebbe sostenere il miglioramento della qualità, della visibilità e della trasparenza nonché dell'affidabilità degli strumenti di governance del mercato interno.*** Il programma dovrebbe pertanto sostenere, ***tra gli altri,*** gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe

essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

Emendamento

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese, **soprattutto le PMI**, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati, **garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della vita privata**, poiché ciò sarà decisivo per la posizione

dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Considerando che il **mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione** europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, **le reti e la** cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

Emendamento

(20) Considerando che il **trattato sul funzionamento dell'Unione** europea comprende un sistema **di norme** volto a garantire che **nel mercato interno** la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe **contribuire a** sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza **attraverso il miglioramento e il potenziamento della** cooperazione con la **Rete europea della concorrenza e** le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando e spiegando** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. **Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 21

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e **la cooperazione** con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersecurity e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale, **ai big data, agli algoritmi** e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e **un impegno più ampio e profondo** con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. **In particolare, è necessario dimostrare ai cittadini europei i benefici tangibili della politica di concorrenza dell'Unione attraverso l'impegno con i gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi direttamente coinvolti.** Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che la parte del programma relativa alla concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici **e rapidi** delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, segnatamente per quanto riguarda **gli sviluppi digitali**, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersecurity e l'informatica forense, i cui

ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

Emendamento

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività **e la sostenibilità** delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro **di qualità in tutti i settori** a livello regionale e locale **e, pertanto, alla coesione sociale. Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. ***Nello specifico, il programma dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi, le libere professioni e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.***

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di

innovazione richiede lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe pertanto mirare a sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative.

Motivazione

È importante sviluppare ecosistemi dell'innovazione che potrebbero fungere da catalizzatori economici.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Motivazione

Il programma dovrebbe prendere in considerazione le PMI e le reti di imprese in tutte le sue attività.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività

(24) Molti dei problemi di competitività

dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali **dispongono di informazioni insufficienti**, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti **o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione**. Ulteriori sfide di finanziamento derivano **dalle dimensioni più piccole delle microimprese e** dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito

Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione **e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile**, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito **nel quadro dell'ex programma COSME stabilito** dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un

nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma, compresi gli intermediari, dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto da questo programma.***

⁵² COM(2018) 439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁵² COM(2018) 439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti

Emendamento

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***La sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere***

privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

L'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno, ***ma offrire chiaramente addizionalità e migliorare le sinergie con gli altri programmi europei.*** È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali, che sono PMI ai sensi della definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli interventi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche

L'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze manageriali, fattori critici per le PMI per accedere ai fondi esistenti, innovare, competere e crescere. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, *basandosi* sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori *industriali* e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza *efficace* della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe *continuare compiere sforzi per* incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre

Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, *provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'impresa. Dovrebbe basarsi* sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori *economici e imprenditoriali* e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. *Il programma dovrebbe altresì sostenere una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni,*

iniziative dell'Unione, se pertinente.

fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e dal Fondo InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni per le PMI nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e le parti interessate intermedie non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace sistema di mentoring per nuovi imprenditori – Erasmus per giovani imprenditori – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in ambito manageriale mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

PE628.465v02-00

32/257

RR\1175562IT.docx

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) *È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi delle PMI e delle microimprese dovuti alla complessità della procedura per presentare domanda e ai requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informativo unico per le imprese interessate a utilizzare i fondi dell'Unione, che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese, ***accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità.*** Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma

tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, **soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse**, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire **alla crescita dei** poli di innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con **questi ultimi** nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire **allo sviluppo economico sostenibile e** instaurare collegamenti con **i** poli di innovazione (digitale) dell'Unione nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Il programma potrebbe contribuire a rafforzare e/o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) *In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata di alcune delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal mercato.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) La creatività e l'innovazione sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di

(29) La creatività e l'innovazione, **la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi,**

modernizzazione **industriale** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

segnatamente l'efficienza in termini di risorse e di energia, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione **del settore imprenditoriale e dell'industria** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse finanziarie. L'attuazione nell'ambito dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

(29 ter) Le azioni a favore delle PMI dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità in ambito sociale e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore.

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrarsi sul settore del turismo, data la sua importanza nel contesto europeo.

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Considerando 30**

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali ***l'energia***, i cambiamenti climatici, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione in una serie di settori chiave quali ***la transizione energetica***, i cambiamenti climatici, ***la protezione dell'ambiente***, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile ***e il riciclo*** delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. ***Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la***

tempestività dell'elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutte le parti interessate pertinenti, comprese quelle che rappresentano i consumatori.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati *dei capitali* e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati *finanziari* e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto *dell'Unione bancaria e* dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei

Emendamento

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei

consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili *e informate*, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile e **la prevenzione delle vulnerabilità**, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei

Emendamento

(37) Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, la società civile e le autorità sulla legislazione dell'Unione in materia di consumatori e sicurezza e a rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione, segnatamente sostenendo il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), l'ONG affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell'Unione, e l'Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l'interesse dei consumatori riguardo a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile, **e in particolare ad azioni volte ad affrontare il problema dell'obsolescenza programmata dei prodotti e a prevenire le vulnerabilità**, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, **dai prodotti connessi, dall'Internet delle cose, dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi** o dallo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di consumo, **come l'economia collaborativa e l'imprenditoria**

consumatori dell'Unione.

sociale. Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di informazioni pertinenti sui mercati, *incluse azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento e le norme di qualità in tutta l'Unione e ad affrontare la questione delle differenze di qualità dei prodotti*, sulle sfide strategiche, sulle questioni e sui comportamenti emergenti nonché sulla pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni *sulle possibilità* di ricorso.

⁵⁸ Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei

Emendamento

(38) È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni *sul processo di partecipazione ad azioni* di ricorso, *al minor costo possibile*.

⁵⁸ Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei

prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) *La* rete dei centri europei dei consumatori *aiuta* i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

Emendamento

(39) *Il programma dovrebbe inoltre sostenere una* rete dei centri europei dei consumatori *che aiuti* i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell'Unione al momento dell'acquisto di beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nel SEE, sia in modalità online sia in viaggio. La rete, composta da 30 centri e finanziata congiuntamente dai programmi dell'Unione sulla protezione dei consumatori, dimostra da più di 10 anni il suo valore aggiunto nel rafforzare la fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 100 000 richieste l'anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sua attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell'Unione e la maggior parte dei centri è dotato di un punto di contatto per la legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹, e la valutazione della rete sottolinea l'importanza di continuare la sua attività. *La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un'importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l'elaborazione delle politiche dell'Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Pertanto il programma dovrebbe permettere la creazione e il rafforzamento delle sinergie tra la rappresentanza dei consumatori a livello locale e dell'Unione al fine di potenziare la difesa dei*

consumatori. La rete mira inoltre a sviluppare intese di reciprocità con organismi analoghi nei paesi terzi.

⁵⁹ Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁵⁹ Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i

Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Nell'aprile 2018 la Commissione ha pertanto adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a ***casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o il problema dei passeggeri bloccati in aeroporto a causa della cancellazione di un numero elevato di voli***, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle

consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il funzionamento dei mercati *dei servizi* finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **È importante** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche **nel settore finanziario**.

Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati finanziari incide in modo particolare sui cittadini **e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti**. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **Il programma dovrebbe contribuire a** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche, **anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari**.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Il programma dovrebbe pertanto

Emendamento

(42) Il programma dovrebbe pertanto

continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe tradursi in **politiche migliori** in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione **dal** parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei

continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. **Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.** Ciò dovrebbe **migliorare le** politiche in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione **da** parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. **È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori finanziari privati.**

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei

servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame.

Emendamento

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. ***A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE) 2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera **alimentare** è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.

Emendamento

(44) un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera **degli alimenti e dei mangimi** è necessario per **proteggere i consumatori nonché per** consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente **e agevole**. Una filiera alimentare **e agricola** sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. **Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013**, le crisi sanitarie transfrontaliere, **come l'influenza aviaria e la peste suina africana**, e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. **Prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le crisi alimentari è della massima importanza. Pertanto il programma dovrebbe sostenere azioni concrete, ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva per gli aiuti d'urgenza dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera

Emendamento

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera

alimentare consiste nel **contribuire a conseguire** un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, elevando gli standard qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

alimentare consiste nel **garantire** un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, **riducendo gli sprechi alimentari**, elevando gli standard qualitativi **dei prodotti** in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese

Emendamento

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese

ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ [da aggiungere]

ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) *I* controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e

Emendamento

(47) *In considerazione del fatto che la catena alimentare è sempre più globalizzata, i* controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, *in particolare per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi.* L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato

del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare **nonché la fiducia dei consumatori**, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 **e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare.**

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni

Emendamento

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati **ad essere in prima linea** nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo

Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, ***prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

Emendamento

(58) Le azioni attuate nell'ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell'ambito del programma mirano a rafforzare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell'esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività, ***protezione dei consumatori*** o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, segnatamente nel settore della normazione, ***della vigilanza del mercato***, della filiera alimentare e delle statistiche europee.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, ***ivi inclusa l'economia digitale***, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64) ***Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell'Unione.*** Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸, che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(64) Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷ e dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸, che mirano anch'esse a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

⁶⁷ COM(2018) 442 final

⁶⁸ COM(2018) 443 final

⁶⁷ COM(2018) 442 final

⁶⁸ COM(2018) 443 final

Motivazione

La parte soppressa è spostata al considerando 5, dove appare più consona, in quanto il considerando 64 riguarda, in particolare, due programmi specifici e l'eliminazione della duplicazione dei finanziamenti per obiettivi identici dovrebbe essere il principio generale dell'intero programma.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie *e* le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

Emendamento

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, le complementarità **e l'addizionalità** per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI **e le microimprese**. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

Motivazione

Aggiunta di un riferimento all'addizionalità e alle microimprese.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico.

⁷³ COM(2018) 434 final

Emendamento

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico, ***nonché una maggiore cibersicurezza.***

⁷³ COM(2018) 434 final

Emendamento 58

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Le azioni del programma dovrebbero, ***ove pertinente, servire per*** ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, ***e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo.***

Emendamento

(71) Le azioni del programma dovrebbero ***avere un chiaro valore aggiunto europeo e*** ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 72

Testo della Commissione

(72) ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire al conseguimento di un elevato livello della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare. È altresì opportuno che tali competenze***

Emendamento

soppresso

*siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁷⁹.

⁷⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento

(73) Nell'ambito del presente regolamento è opportuno scegliere i tipi di finanziamento e i metodi di attuazione in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenendo conto, in particolare, **del valore aggiunto dell'Unione europea**, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di non conformità. A tal fine si dovrebbe considerare il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, così come ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni, è opportuno predisporre sin

Emendamento

(74) Per garantire la regolare sorveglianza e la periodica presentazione di relazioni **sui progressi realizzati e**

dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

sull'efficienza ed efficacia del programma, è opportuno predisporre sin dall'inizio un quadro adeguato per monitorare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e le relazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁰, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma.

Emendamento

(75) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸⁰, occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte secondo specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti concreti del programma. ***La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto per l'Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine, i risultati e la sostenibilità delle azioni e le sinergie con altri programmi.***

⁸⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁸⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(75 bis) *Al fine di integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione dei programmi di lavoro.*

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76) *L'*elenco delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

(76) *Un* elenco **aperto** delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325

del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***In particolare***, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati.*** Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) *Al presente regolamento si applicano* le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***Tali regole figurano nel regolamento finanziario e stabiliscono*** le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e ***organizzano*** il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento

(80) ***Alle azioni nell'ambito del programma, fatte salve le deroghe specifiche previste dal*** presente regolamento, ***è opportuno applicare*** le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ***e in particolare*** il regolamento finanziario, ***che stabilisce*** le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e ***prevede*** il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate relative allo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e **al regolamento XXX [regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche]** e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Il GDPR tratta solo i dati personali e non copre adeguatamente le altre tipologie di dati come i metadati, i dati di flow e i dati immagazzinati dalle App, per cui anche la conformità al Regolamento E-Privacy relativo alla proposta della Commissione 2017/0003(COD) attualmente in discussione dovrà essere tenuta in considerazione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Il programma dovrebbe inoltre

Emendamento

(83) Il programma dovrebbe inoltre

garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività delle imprese, **comprese le PMI**, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività **e sostenibilità** delle imprese, **in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Considerando 85

Testo della Commissione

(85) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività delle imprese e delle **PMI**, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti,

Emendamento

(85) È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dai programmi in materia di competitività **e sostenibilità** delle imprese, **in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese**, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari, filiera alimentare e statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014, (UE), n. 652/2014 e dal regolamento (UE) n. 99/2013, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma volto a **migliorare** il **funzionamento del** mercato interno e la competitività delle imprese, **comprese** le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma **per il mercato interno** volto a **rafforzare** il mercato interno e a **migliorarne il funzionamento nell'ambito della** competitività **e sostenibilità** delle imprese, **in particolare** le microimprese e

sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

le piccole e medie imprese, **la normazione, la tutela dei consumatori, la filiera alimentare** nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse **a livello di Unione e negli Stati membri** conformemente **all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea** e al regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3. "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario");

Emendamento

3. "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento **2018/1046** (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario");

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "impresa sociale": un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti, che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile e che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) "impresa pubblica locale": un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali;

Motivazione

Le imprese pubbliche locali rappresentano un tipo di attività imprenditoriale con caratteristiche specifiche che devono essere debitamente prese in considerazione nel programma COSME.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) "rete di imprese": un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul

mercato;

Motivazione

Le reti d'impresa sono attori cruciali nel mercato interno.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del ***diritto dell'Unione, l'agevolazione dell'***accesso ai mercati, la normazione e ***la promozione della*** salute delle persone, degli animali e delle piante e ***del*** benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del ***quadro giuridico, sociale e ambientale dell'Unione; agevolare l'***accesso ai mercati ***e ai finanziamenti, promuovere la concorrenza leale tra le imprese e*** la normazione, ***garantire un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori, rafforzare la sorveglianza del mercato in tutta l'Unione, migliorare il riconoscimento reciproco e promuovere*** la salute delle persone, degli animali e delle piante e ***il*** benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***fornire*** statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili ***sull'Europa*** volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori politici,

Emendamento

(b) ***sviluppare, produrre e diffondere*** statistiche ***europee*** di alta qualità, comparabili e attendibili volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche

le imprese, il mondo accademico, *i cittadini* e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

dell'Unione, *comprese quelle in materia di commercio e migrazione*, e ad aiutare i *cittadini, i* decisori politici *e le autorità di regolamentazione e di vigilanza*, le imprese, il mondo accademico, *la società civile* e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rendere più efficace il mercato interno, *agevolare* la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e *sostenere* lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, *della vigilanza del mercato*, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato interno:

i) agevolando la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e *sostenendo* lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi *e* degli appalti pubblici, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

ii) sostenendo una sorveglianza efficace del mercato e la sicurezza dei prodotti in tutta l'Unione e contribuendo alla lotta contro la contraffazione dei prodotti, per garantire che soltanto i prodotti sicuri e

conformi che offrono un livello elevato di tutela del consumatore siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché a una maggiore omogeneità e capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l'Unione;

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *migliorare* la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure *volte a fornire* varie forme di sostegno alle PMI, *l'accesso ai mercati, compresa* l'internazionalizzazione *delle PMI*, un contesto imprenditoriale *favorevole* alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e *la promozione dell'imprenditorialità*;

Emendamento

(b) *rafforzare sia* la competitività *che la sostenibilità* delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso *l'adozione di* misure (*obiettivi per le PMI*), *concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche*:

i) fornendo varie forme di sostegno alle PMI, *promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere un accesso migliore ai mercati e processi di internazionalizzazione, nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi*;

ii) sostenendo un contesto imprenditoriale *e un quadro favorevoli* alle PMI, *riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando* la competitività dei settori, *garantendo* la modernizzazione dell'industria, *compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse*;

iii) promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla

formazione di alta qualità del personale delle PMI;

iv) favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) rendere possibile il finanziamento **della** normazione europea e la partecipazione **dei** portatori di interessi alla definizione di norme europee;

Emendamento

i) rendere possibile il finanziamento **degli organismi di** normazione europea e la partecipazione **di tutti i pertinenti** portatori di interessi alla definizione di norme europee;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione **e** promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie;

Emendamento

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione **e/o** promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie **sia per le piccole che per le grandi imprese;**

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori **e di sicurezza dei prodotti** mediante:

Emendamento

(d) promuovere gli interessi dei consumatori e garantire un livello **uniforme ed** elevato di protezione dei consumatori mediante:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, **di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante** il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l'accesso garantito **ai** mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori;

Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, **in particolare dei consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l'equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato unico;** il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, **affrontando, tra l'altro, le questioni sollevate dalle tecnologie esistenti ed emergenti, comprese le azioni volte a migliorare la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento; norme di qualità in tutta l'Unione e il trattamento della questione delle differenze di qualità dei prodotti; la sensibilizzazione in merito ai diritti dei consumatori ai sensi del diritto dell'Unione e l'accesso garantito a mezzi di ricorso efficaci** per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori, **nonché la promozione del consumo sostenibile attraverso una migliore informazione dei consumatori sulle caratteristiche specifiche e sull'impatto ambientale di beni e servizi;**

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

Emendamento

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari; la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario ***e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;***

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) contribuire a un elevato livello di ***protezione della salute*** delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera ***alimentare*** e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, ***e*** sostenere il miglioramento del benessere degli animali ***nonché*** la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti;

Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di ***salute e di sicurezza*** delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera ***degli alimenti e dei mangimi*** e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, ***anche mediante misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o vegetale, nonché*** sostenere il miglioramento del benessere degli animali ***e sviluppare*** la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti ***a prezzi accessibili, nonché stimolare la ricerca, l'innovazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le i portatori di interesse in questi settori.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità **sull'Europa** in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

Emendamento

(f) **sviluppare**, produrre, **diffondere** e comunicare statistiche **europee** di alta qualità in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali, **e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 088 580 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **6 563 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) 394 590 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i);

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) 396 200 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **1 000 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(a) **3 122 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) 220 510 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) **188 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), **punto i)**;

(b) **198 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.

Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. ***Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5% del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i

cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

cittadini, i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso **scambi di** informazioni trasparenti e campagne di sensibilizzazione, **segnatamente a riguardo delle norme unionali applicabili e dei diritti dei consumatori e delle imprese**, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche **e di soluzioni innovative**, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni **per la promozione dell'alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese**;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile, **dei sindacati** e delle imprese dell'Unione, **in particolare quelli che rappresentano PMI**, di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei

Emendamento

(c) sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra dette autorità e la Commissione, le agenzie decentrate dell'Unione e le autorità dei

paesi terzi;

paesi terzi *e, nello specifico, azioni congiunte volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori nell'Unione e la tracciabilità dei prodotti;*

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostegno per l'efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno.

Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione *da parte degli Stati membri* e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione *e sostegno per affrontare le problematiche sollevate dalla digitalizzazione*, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota, attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente, *equo* ed efficace del mercato interno.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ammissibili al finanziamento:*

(a) il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell'Unione per la conformità dei

prodotti;

(b) lo sviluppo e la gestione di strumenti informatici per lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato e sui controlli alle frontiere esterne;

(c) il sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell'ambito della sicurezza dei prodotti e della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

(d) la cooperazione, lo scambio delle migliori pratiche e lo svolgimento di progetti comuni tra le autorità di vigilanza del mercato e i pertinenti organismi dei paesi terzi;

(e) il sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all'acquisizione di conoscenze e di intelligence, allo svolgimento di prove sulle capacità e gli impianti, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all'assistenza tecnica e alla costruzione di capacità per le autorità di vigilanza del mercato;

(f) la valutazione delle procedure di omologazione e la verifica della conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) fornitura di varie forme di sostegno per le PMI;

soppresso

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI

(b) agevolazione dell'accesso delle

ai mercati *e* sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore, **compresa la rete Enterprise Europe**;

microimprese, delle PMI *e delle reti di imprese* ai mercati, **compresi quelli al di fuori dell'Unione**, sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali, **ambientali, economiche** e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese, **nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e** rafforzamento della leadership industriale *e imprenditoriale* dell'Unione nelle catene globali del valore;

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato *e* degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

Emendamento

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato, **riduzione** degli oneri amministrativi, **inclusi gli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività** e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle **microimprese e alle** PMI di trarre beneficio dal mercato interno **e dall'accesso ai finanziamenti, nonché offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza**;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) agevolazione della crescita delle imprese, **compreso lo sviluppo** delle competenze, e trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento

(d) agevolazione **dello sviluppo e** della crescita delle imprese **sostenibili, sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche, sviluppo e agevolazione di nuovi modelli**

commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una trasformazione industriale, tecnologica e organizzativa sostenibile nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) *sostegno alla* competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento

(e) *rafforzamento della* competitività *e della sostenibilità* delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione *tecnologica, organizzativa e sociale* da parte delle *microimprese e delle* PMI, *potenziamento della responsabilità sociale delle imprese* e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, *compreso il* sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.

Emendamento

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, *espansione del* sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, *rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ad esempio giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.*

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *In sede di attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può, oltre alle azioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f) del presente articolo, sostenere le seguenti azioni specifiche:*

(a) sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete Enterprise Europe allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

(b) sostenere la creazione di reti di imprese;

(c) sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori") per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorare la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;

(d) sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);

(e) sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Le azioni intraprese attraverso la rete Entreprise Europe di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), possono comprendere, tra l'altro:*

(a) l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

(b) la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'Unione, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

(c) l'agevolazione dell'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

(d) il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non soddisfano le norme

minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni destinate alle PMI.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde creare forme complementari di sostegno alle PMI non indicate dal presente paragrafo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono ammissibili al finanziamento:

(a) miglioramento della sensibilizzazione e dell'educazione dei consumatori sui loro diritti attraverso un apprendimento lungo tutto il corso della vita in materia di norme unionali sui consumatori e rafforzamento del loro ruolo per affrontare le nuove problematiche poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, comprese in particolare le esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili;

(b) garanzia e facilitazione dell'accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e una

risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità di ricorso;

(c) sostegno a una maggiore applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, con particolare attenzione per i casi transfrontalieri o i casi che coinvolgono terzi, efficace coordinamento e cooperazione tra gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione e cooperazione in materia di applicazione con i paesi terzi;

(d) promozione del consumo sostenibile, sensibilizzando i consumatori in merito alla durabilità e all'impatto ambientale dei prodotti, alle caratteristiche della progettazione ecocompatibile, alla promozione dei diritti dei consumatori in tal senso e alle possibilità di ricorso in caso di prodotti difettosi fin da subito;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle seguenti azioni:

Emendamento

La Commissione può consentire ai soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma di partecipare alle seguenti azioni:

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo qualora ciò sia indispensabile per il programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai

Emendamento

I soggetti che partecipano alle azioni di cui alle lettere a) e b), non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, ***in particolare quando sussiste un rischio di trasferimento di tecnologie innovative,*** salvo qualora ciò sia indispensabile per il

mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

programma, segnatamente nei casi riguardanti la competitività e l'accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione o la protezione dei consumatori residenti nell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione]⁹⁷;

⁹⁷ COM(2017) 795 final

Emendamento

(a) per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), **punto ii)** del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 11 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione]^{97;97};

⁹⁷ COM(2017) 795 final

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per le azioni relative all'accreditamento **e alla vigilanza del mercato** intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività

Emendamento

(b) per le azioni relative all'accreditamento intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), **punto ii)** del presente regolamento, l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo

di cui all'articolo 32 di detto regolamento;

32 di detto regolamento;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In riferimento al primo comma, lettera e), del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di adattare l'elenco dei soggetti suscettibili di beneficiare di una sovvenzione a titolo del programma per azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni.

Il comitato o i comitati di valutazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere costituiti in tutto o in parte da esperti esterni. ***Il lavoro del comitato o dei comitati di valutazione è basato sui principi della trasparenza, della parità di trattamento e della non discriminazione.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri

1. Per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ***punto ii)***, del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli

e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario.

Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell'Unione di cui all'articolo 20 della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione], il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione, purché non sia violato il principio del cofinanziamento quale definito nel regolamento finanziario.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni], all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] ***o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate***, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Motivazione

È necessario garantire il coordinamento con il programma Europa digitale al fine di fornire una strategia globale dell'UE per le PMI.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Il programma è attuato mediante*** i programmi di lavoro ***di cui*** all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento

1. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare*** i programmi di lavoro ***conformemente*** all'articolo 110 del regolamento finanziario. ***I programmi di lavoro sono annuali o pluriennali e stabiliscono, in particolare, gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento. Descrivono inoltre in maniera dettagliata le azioni da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e di un calendario indicativo per l'attuazione.*** I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I, ***sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.***

Emendamento

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, a integrazione del presente regolamento, al fine di adottare i programmi di lavoro conformemente all'obiettivo specifico*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che figurano nell'allegato I.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV.

Emendamento

1. Gli indicatori per rendere conto dei progressi ***in termini di efficienza e di efficacia*** del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, figurano nell'allegato IV.

Emendamento 120

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***La*** valutazione intermedia del programma ***va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.***

Emendamento

2. ***Al più tardi entro ... [quattro anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia del programma sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito del programma, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul suo valore aggiunto unionale.***

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Al termine dell'attuazione del programma ***e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.***

Emendamento

5. ***Al più tardi entro ... [tre anni dal termine dell'attuazione del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sull'impatto a lungo termine del programma, sulla sostenibilità delle azioni e sulle sinergie tra i vari programmi di lavoro.***

Emendamento 122

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. La Commissione **comunica le conclusioni delle valutazioni**, corredate delle proprie **osservazioni**, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

6. La Commissione **trasmette le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 2 e 5**, corredate delle proprie **conclusioni**, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di modifica del presente regolamento.**

Emendamento 123

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 9 e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16** e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16** e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **8, paragrafo 3 ter, 9, 10, 16 e 17** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita ***dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio***⁹⁹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita ***da*** un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁹⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono **la trasparenza** e la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma **in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del presente regolamento nonché** sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione (EUROSTAT)

Emendamento

3. La Commissione (EUROSTAT)

conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano **la raccolta di dati**, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Emendamento

(a) misure per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure **di eradicazione e di contenimento** di cui **rispettivamente** alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Emendamento

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo, **limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti.**

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 bis. In caso di sospetta insorgenza di una malattia animale e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e alle sue frontiere esterne;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 ter. Misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di **prevenzione**, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 – punto 2.1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

(c) misure per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di **eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente** alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Emendamento

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Motivazione

Si tratta di un emendamento tecnico volto a mantenere la coerenza testuale alla luce degli emendamenti tesi ad assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e di confinamento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, **comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro trasporto.**

Emendamento 142

Proposta di regolamento Allegato I – punto 7

Testo della Commissione

7. Attività volte a favorire la **sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.**

Emendamento

7. Attività volte a favorire la **produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte.**

Emendamento 143

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato

Emendamento

8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato

valore aggiunto per l'intera Unione.

valore aggiunto per l'intera Unione;
applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a ***prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a*** garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Allegato I – punto 14

Testo della Commissione

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari *e* delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari ***che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione*** delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato II – trattino 5

Testo della Commissione

– migliorare la misurazione dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento

– migliorare la misurazione dello scambio di **merci e** servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 8

Testo della Commissione

– fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese, **a titolo esemplificativo**, statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

Emendamento 148

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

(1) *Peste equina*

(2) *Peste suina africana*

Emendamento

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

L'elenco delle malattie animali e delle zoonosi comprende:

(a) *l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;*

- (3) *Antrace*
- (4) *Influenza aviaria (ad alta patogenicità)*
- (5) *Influenza aviaria (a bassa patogenicità)*
- (6) *Campilobatteriosi*
- (7) *Peste suina classica*
- (8) *Afta epizootica*
- (9) *Pleuropolmonite contagiosa caprina*
- (10) *Morva*
- (11) *Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),*
- (12) *Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis*
- (13) *Infezione da virus della malattia emorragica epizootica*
- (14) *Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa*
- (15) *Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)*
- (16) *Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)*
- (17) *Infezione da virus della malattia di Newcastle*
- (18) *Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti*
- (19) *Infezione da virus della rabbia*
- (20) *Infezione da virus della febbre della Rift Valley*
- (21) *Infezione da virus della peste bovina*
- (22) *Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica*
- (b) *la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- (c) *le encefalopatie spongiformi trasmissibili.*

- (23) *Infestazione da Echinococcus spp*
- (24) *Listeriosi*
- (25) *Vaiolo degli ovi-caprini*
- (26) *Encefalopatie spongiformi trasmissibili*
- (27) *Trichinellosi*
- (28) *Encefalomielite equina venezuelana*
- (29) *E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)*

Motivazione

La presente modifica è volta a prendere in considerazione la revisione dell'elenco delle malattie effettuata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 che può essere aggiornato dalla Commissione europea e a contemplare altresì la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Allegato IV – Indicatori – tabella

Testo della Commissione

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici 2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi 3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa" 4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	1 - Numero di PMI che ricevono sostegno

	2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) i) ii)	1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore 2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) i) ii)	1 - Indice delle condizioni dei consumatori 2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi

Emendamento

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)	Legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici 2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi 3 - Numero di visite sul portale “La tua Europa”
	<i>1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della vendita online.</i>

<p><i>Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)</i></p>	<p><i>2 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato e di sicurezza dei prodotti.</i></p>
<p>Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)</p>	<p>1 - Numero di PMI che ricevono sostegno <i>dal programma e dalla rete</i></p> <p>2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali</p> <p><i>2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità</i></p> <p><i>2 ter - Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI</i></p> <p><i>2 quater - Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento</i></p> <p><i>2 quinquies - Numero di Stati membri che impiegano il test PMI</i></p> <p><i>2 sexies - Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese</i></p> <p><i>2 septies - Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento</i></p> <p><i>2 octies - Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento</i></p> <p><i>2 nonies - Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento</i></p> <p><i>2 decies - Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibili1 bis e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere</i></p>

	<i>energia, materiali o acqua, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento.</i>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) i) ii)	1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore 2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) i) ii)	1 - Indice delle condizioni dei consumatori 2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale
	<i>2 - Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;</i>
	<i>3 - Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;</i>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)	1 - Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi / negativi

MOTIVAZIONE

Il mercato unico è stato, e rimane, il punto cardine al centro del progetto europeo.

In 25 anni di esistenza, il mercato unico ha contribuito a conseguire un elevato livello di integrazione tra gli Stati membri, il che ha apportato benefici tangibili alle imprese, ai cittadini e ai consumatori sotto molti punti di vista, tra cui una scelta più ampia e prezzi più bassi in un mercato più competitivo, l'opportunità di viaggiare e lavorare in tutta l'UE, l'accesso a un mercato enorme per le imprese e una migliore protezione dei consumatori. Nonostante l'adozione e l'attuazione di più di 3 500 misure, il progetto del mercato unico è lungi dall'essere completo. Numerosi ostacoli, quali le lacune nella legislazione, gli oneri amministrativi, l'attuazione inefficace e la debole applicazione del diritto dell'UE, nonché il mutare delle circostanze e l'emergere di nuove sfide e ostacoli, continuano a intralciare il completamento del mercato unico.

Il Parlamento europeo ha chiesto, in numerose occasioni, un miglioramento della governance e dell'efficienza del mercato unico, e la Commissione ha fatto dell'integrazione del mercato una delle sue principali priorità.

Per il prossimo periodo 2021-2027, la Commissione propone un nuovo programma per il mercato unico, che raggrupperà sei programmi e numerose azioni, in precedenza distinti, in un unico quadro coerente. L'obiettivo principale è attuare ed eseguire diverse attività a sostegno della creazione del mercato unico nel suo senso più ampio, migliorando le sinergie e la flessibilità, nonché eliminando le sovrapposizioni riscontrate nei programmi UE esistenti.

In linea generale, il relatore accoglie con favore il nuovo "programma per il mercato unico" e condivide il parere della Commissione sulla necessità di un approccio integrato e strategico verso il conseguimento di un mercato interno ben funzionante.

Il relatore propone tuttavia alcuni miglioramenti nei seguenti ambiti:

Dotazione finanziaria

La Commissione propone una dotazione finanziaria da destinare a quattro obiettivi diversi: COSME, consumatori, filiera alimentare e consumo sostenibile, nonché statistiche. Il relatore ritiene che la dotazione finanziaria totale non sia sufficiente ad affrontare tutte le sfide del mercato unico e specialmente ad adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione.

Tuttavia il relatore propone di adeguare la dotazione finanziaria generale e tutte le diverse linee di bilancio, una volta che gli importi esatti saranno definiti nel progetto di relazione intermedia del Parlamento europeo sul "quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie".

Inoltre, il relatore propone di aggiungere una nuova linea di bilancio destinata alla vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e all'omologazione, in linea con la valutazione d'impatto del programma per il mercato unico e la valutazione d'impatto sull'applicazione e il rispetto del regolamento. Il relatore ritiene inoltre che sia importante menzionare in maniera

esplicita gli obiettivi cui sarà destinato l'importo restante, nonché fissare un massimale per l'assistenza tecnica e amministrativa.

Particolare attenzione alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti

Per quanto riguarda gli obiettivi del programma, il relatore ritiene fermamente che il miglioramento del funzionamento del mercato unico dipenda dal rafforzamento delle attività di vigilanza del mercato e della sicurezza dei prodotti, con una particolare attenzione ai prodotti che vengono venduti online. Il relatore infatti riconosce che un'efficace vigilanza del mercato potrebbe essere fondamentale per la salvaguardia degli interessi pubblici, ad esempio la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché per la garanzia della parità di condizioni per gli operatori economici. Numerosi scandali recenti, come ad esempio il "dieselgate", hanno mostrato che l'esistenza di prodotti non sicuri e non conformi è ancora una realtà nel mercato dell'UE, mettendo in risalto la necessità di un coordinamento e di un'efficacia maggiori della vigilanza del mercato nell'UE. Il regolamento sull'omologazione, recentemente approvato, e il regolamento sull'applicazione e la conformità, attualmente in fase di negoziato, forniscono un quadro per promuovere una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, le istituzioni europee e gli operatori economici. Sulla base di ciò, il relatore introduce un nuovo obiettivo specifico riguardante la vigilanza del mercato, la sicurezza dei prodotti e l'omologazione e le relative azioni, destinando una specifica linea di bilancio a tali azioni.

Consumatori

Il relatore ritiene che il programma per il mercato unico contribuisca a creare le condizioni affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare appieno del mercato unico. Egli propone pertanto di inserire riferimenti ad azioni specifiche volte al rafforzamento della protezione dei consumatori, delle loro capacità e del loro ruolo, nonché volte alla promozione dei loro interessi, con particolare attenzione alle nuove opportunità e sfide derivanti dalla digitalizzazione, conformemente al programma per la tutela dei consumatori 2014-2020.

Sviluppi del digitale

Il relatore aggiunge riferimenti agli sviluppi digitali in tutti i settori interessati dal programma nell'intero testo del regolamento. Un programma su sette anni deve necessariamente essere flessibile e sufficientemente lungimirante per adattarsi a un contesto in continuo cambiamento, in cui le nuove tecnologie hanno un forte impatto sui modelli commerciali, ad esempio l'economia sociale e collaborativa, sui consumatori e sull'economia dell'UE nel suo complesso.

Attuazione, valutazione e pubblicità del programma

La proposta della Commissione non fornisce informazioni sufficienti sulle modalità di attuazione del programma. L'adozione di programmi di lavoro annuali o pluriennali è di fondamentale importanza, poiché i programmi di lavoro definiscono, tra l'altro, le azioni da finanziare e l'assegnazione delle risorse finanziarie.

Per ciò che riguarda la valutazione, il relatore propone una valutazione finale obbligatoria del programma entro il 2030, con un'attenzione specifica rivolta all'impatto a lungo termine del programma, alla sostenibilità delle azioni e alle sinergie realizzate tra i diversi programmi di

lavoro.

In merito alla trasparenza e alla pubblicità, il relatore propone che la Commissione conduca azioni di informazione e comunicazione al fine di sensibilizzare i consumatori, le imprese, segnatamente le PMI, e le amministrazioni pubbliche circa le opportunità offerte nel quadro del programma.

13.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Relatore per parere(*): Ralph Packet

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e

Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e

operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno ***affinché ne traggano benefici tutti i cittadini dell'UE. Il rispetto delle norme dell'Unione sulla concorrenza non è solo un obbligo giuridico negli Stati membri, ma è anche essenziale per il funzionamento stesso del mercato interno.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. ***Fatto salvo l'attuale livello di trasparenza e controllo democratico da parte dei colegislatori,*** occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento ***e lo sviluppo*** del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito *del* programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili *sull'Europa* destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito *dell'attuale* programma statistico europeo, istituendo un quadro per *la raccolta di dati nonché per* lo sviluppo, la produzione, *il corretto utilizzo, l'applicazione* e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche *europee* di alta qualità, comparabili e attendibili, *anche relative a questioni quali il commercio e la migrazione*, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione *conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea*.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il programma dovrebbe sostenere

Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere

l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il

l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, ***siano essi esistenti o potenziali***: le imprese, ***comprese le start-up, i risparmiatori e gli investitori***, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ma anche a sostenere l'applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante

miglioramento del benessere degli animali.

lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online *e* dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario.

Emendamento

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online, dei servizi di viaggio *e del mercato digitale* non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, ove necessario.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti *delle imprese e dei cittadini*, ma

Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti *dei cittadini e delle imprese*, ma

anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, "La tua Europa - Consulenza", SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Considerando che il **mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione** europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, **le reti e la** cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

Emendamento

(20) Considerando che il **trattato sul funzionamento dell'Unione** europea comprende un sistema **di norme** volto a garantire che **nel mercato interno** la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe **contribuire a** sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza **attraverso il miglioramento e il potenziamento della** cooperazione con la **Rete europea della concorrenza e** le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, **anche mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché comunicando e spiegando** i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. **Il programma dovrebbe in particolare aiutare la Commissione a migliorare la sua analisi e valutazione dell'evoluzione del mercato, anche grazie a un ampio**

ricorso alle indagini di settore e mediante una condivisione sistematica dei risultati e delle migliori pratiche in seno alla Rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità, anche a livello internazionale, nonché a consentire alle imprese, in particolare alle PMI, e ai consumatori di beneficiare appieno del mercato interno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le **radicali** implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Considerato che

Emendamento

(21) Il programma deve affrontare segnatamente le implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla trasformazione **radicale** in corso dell'economia e del contesto imprenditoriale **dell'economia digitale**, in particolare per la notevole crescita e l'utilizzo esponenziale dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ad altri strumenti e competenze informatici da parte delle imprese e dei loro consulenti. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, considerando che una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell'Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza

numerose iniziative del programma sono nuove e che **la parte del programma relativa alla** concorrenza è particolarmente soggetta agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, **segnatamente per quanto riguarda** l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, la cibersicurezza e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma.

leale nel mercato interno. Considerato che numerose iniziative del programma sono nuove e che **l'applicazione delle norme di** concorrenza è particolarmente soggetta **alle sfide e** agli sviluppi dinamici delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, **tra cui** l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data, **i monopoli digitali, la diffusione della banda larga, il geo-blocco, l'uso dei brevetti come mezzo per impedire l'accesso alla tecnologia, le posizioni di controllo (gatekeeper) dei fornitori di servizi internet, la messa all'asta dello spettro,** la cibersicurezza e l'informatica forense, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare, si prevede che occorrerà flessibilità per far fronte all'evoluzione delle esigenze relative a tale parte del programma. **La Commissione informerà regolarmente il Parlamento e il Consiglio in merito alle azioni finanziate dal programma nel settore della politica di concorrenza.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000

Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare **anche** mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000

PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

⁵² COM(2018) 439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁵² COM(2018) 439 final

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita e dovrebbe basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per

Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita e dovrebbe basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività **e le conoscenze** delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe

incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati *dei capitali* e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento

(32) Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l'efficace funzionamento dei mercati *finanziari* e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto *dell'Unione bancaria e* dell'Unione dei mercati dei capitali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È

Emendamento

(36) L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell'ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite iniziative concrete. L'Unione deve inoltre garantire che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti siano applicate nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e di una concorrenza leale nel mercato interno. È

inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse **che persegue gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il funzionamento dei mercati **dei servizi** finanziari incide in modo particolare sui cittadini. Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **È importante** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche **nel settore finanziario.**

Emendamento

(41) Il funzionamento dei mercati finanziari incide in modo particolare sui cittadini **e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui benefici, i rischi e i diritti rilevanti.** Detti mercati sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un'economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI. **Il programma dovrebbe contribuire a** migliorare la capacità di tali soggetti di partecipare all'elaborazione delle politiche, **anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e a misura di utente sui prodotti commercializzati sui mercati finanziari.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 42

(42) Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe **tradursi in politiche migliori** in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione dal parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

(42) Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, che ha prorogato il programma pilota e l'azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per fornire ai responsabili politici i pareri di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. **Il programma sviluppa costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative al modo di aumentare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti all'elaborazione delle politiche dell'Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.** Ciò dovrebbe **migliorare le** politiche in materia di servizi finanziari, segnatamente grazie a una migliore comprensione da parte del pubblico delle questioni contemplate dalla regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria. **È opportuno concentrare le risorse pubbliche del presente programma sugli elementi essenziali per gli utenti finali ed evitare qualsiasi forma di sostegno finanziario, diretto o indiretto, ad attività commerciali proposte da operatori finanziari privati.**

⁶⁰ Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame.

Emendamento

(43) Nel quadro di un progetto pilota, tra il 2012 e il 2013, e di un'azione preparatoria, tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance che è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee e azionisti preesistenti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826, individua come unici beneficiari queste due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare queste organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento dovrebbe tuttavia essere soggetto a un riesame. ***A tale proposito, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il programma di sviluppo delle capacità e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri beneficiari potenziali, conformemente al regolamento (UE) 2017/826 l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri***

stabiliti e che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) *Per un processo decisionale basato sui fatti sono essenziali* statistiche europee di elevata qualità *sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma statistico europeo, le quali dovrebbero essere disponibili tempestivamente e* dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.

Emendamento

(48) *È opportuno che siano tempestivamente disponibili* statistiche europee di elevata qualità prodotte, *diffuse, condivise e applicate in maniera coerente al livello dell'Unione così come negli Stati membri, le quali* dovrebbero contribuire all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto *dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e* dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell'Europa e la globalizzazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto *delle* iniziative dell'Unione. È *quindi* opportuno garantire *una* fornitura e *uno* sviluppo costanti *di statistiche europee adottando un approccio a livello dell'Unione e* superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento *dell'Unione*, compresa la necessità di consentire *alle*

Emendamento

(49) Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell'Unione nonché per la misurazione della performance e dell'impatto *di varie* iniziative dell'Unione. È opportuno garantire *la loro* fornitura e *il loro* sviluppo costanti superando la prospettiva del mercato interno e *prevedendo una disaggregazione nazionale e, ove possibile, regionale*, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento *esistenti e potenziali*, compresa la necessità

imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

di consentire ai cittadini *europei, alle imprese e alle amministrazioni* di prendere decisioni informate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento

(51) Il programma è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 **e dovrebbe essere attuato garantendo un efficace controllo parlamentare.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento

(60) In considerazione della crescente interconnettività dell'economia mondiale, **ivi inclusa l'economia digitale**, il programma dovrebbe inoltre continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Le azioni del programma dovrebbero, **ove pertinente, servire per**

Emendamento

(71) Le azioni del programma dovrebbero **avere un chiaro valore**

ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati, **e dovrebbero dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

⁹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

aggiunto europeo e ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o allontanare gli investimenti privati.

Emendamento

(81) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹¹ disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Occorre che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti, **anche nel processo di sviluppo e diffusione di statistiche laddove il principio di segreto statistico sia altresì riconosciuto in base al regolamento (CE) n. 223/2009**, siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e che gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

⁹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁹¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁹¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell'Unione in materia di mercato interno, competitività delle imprese, comprese le PMI, e di statistiche europee a favore dei cittadini europei, delle imprese e delle amministrazioni europee.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno **a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e, tale riguardo**, la competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, **i servizi finanziari** nonché il quadro di finanziamento per **la raccolta di dati**, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi

dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (*in appresso*, "il programma") **che abbraccino tutte le politiche dell'Unione di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente *al* regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento

(2) "statistiche europee": le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse **a livello di Unione e negli Stati membri** conformemente **all'articolo 1 del trattato sull'Unione europea e disciplinate dal** regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **fornire** statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili **sull'Europa** volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, **i cittadini** e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento

(b) **sviluppare, produrre e diffondere** statistiche **europee** di alta qualità, comparabili e attendibili volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione, **comprese quelle in materia di commercio e migrazione**, e ad aiutare **i cittadini**, i decisori politici **e le autorità di regolamentazione e di vigilanza**, le imprese, il mondo accademico, **la società civile** e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie;

Emendamento

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e/o promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie ***sia per le piccole che per le grandi imprese***;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori ***di*** sostenibilità del consumo e ***di*** sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione; l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e ***sui consumatori***;

Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori ***attraverso la promozione della*** sostenibilità del consumo e ***della*** sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione; l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate, ***chiare e di facile comprensione*** sul mercato e ***sulle diverse categorie di prodotti finanziari***;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

Emendamento

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario **e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati e la salvaguardia degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;**

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità **sull'Europa** in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

Emendamento

(f) **sviluppare**, produrre, **diffondere** e comunicare statistiche **europee** di alta qualità in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali, **e fornire una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui **le imprese**, i cittadini e i consumatori, la società civile e

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui i cittadini e i consumatori, **le imprese**, la società civile e

le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostegno per l'efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota; attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno.

Emendamento

(d) sostegno per l'efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione e il suo rapido adattamento a un contesto in continua evoluzione, ***segnatamente nel contesto digitale***, anche mediante la raccolta e l'analisi di dati, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche, organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota; attività di comunicazione e sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI ai mercati e sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe;

Emendamento

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI ai mercati ***mondiali e dell'UE*** e sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore, compresa la rete Enterprise Europe;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

Emendamento

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato, ***ivi inclusi quelli geografici***, e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di ***tutte le regioni dell'UE di poter*** trarre beneficio ***in ugual misura*** dal mercato interno;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) agevolazione della crescita delle imprese, compreso lo sviluppo delle competenze, e trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento

(d) agevolazione della crescita delle imprese ***conformemente all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile***, compreso lo sviluppo delle competenze, e trasformazione industriale ***e digitale*** nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda la spesa a sostegno della politica di concorrenza, e in particolare le attività coperte dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e assicura il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione inserisce nella sua relazione annuale una panoramica delle azioni attuate nell'ambito del presente programma che viene trasmessa al Parlamento europeo e

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano **la raccolta di dati**, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 5

Testo della Commissione

– migliorare la misurazione dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento

– migliorare la misurazione dello scambio di **merci e** servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 8

Testo della Commissione

– fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione,

Emendamento

– fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze, comprese, **a titolo esemplificativo**, statistiche relative al

all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 14.6.2018
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Ralph Packet 22.11.2018
Relatore per parere sostituito	Sander Loones
Esame in commissione	22.10.2018 27.11.2018
Approvazione	10.12.2018
Esito della votazione finale	+: 41 -: 4 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtosos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in 't Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

41	+
ALDE	Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Ashley Fox, Syed Kamall, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zile
ENF	Barbara Kappel
PPE	Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
VERTS/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

4	-
GUE/NGL	Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2	0
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

10.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Relatore per parere (*): Lukas Mandl

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto del programma relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, il 7 giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una proposta relativa al programma per il mercato unico. Il programma proposto riunisce le attività finanziate a titolo dei cinque programmi precedenti, comprese le azioni per la filiera alimentare. La Commissione propone un bilancio di 4 miliardi di EUR (per il 2021-2027) per il programma per il mercato unico, di cui il 41 % sarà destinato ad azioni per la filiera alimentare con l'obiettivo di "contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti".

Le nostre abitudini alimentari non solo rappresentano una necessità quotidiana della nostra vita, ma fanno parte della nostra identità europea, della nostra cultura, della nostra comprensione del rapporto tra esseri umani, animali e natura e sono ovviamente essenziali per la nostra salute e il nostro benessere nel suo complesso.

Il relatore reputa della massima importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: assicurano i due terzi dei posti di lavoro, rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

Nell'ambito del QFP 2021-2027, un totale di 1 680 000 000 EUR è stato destinato alle spese per le azioni della catena alimentare, mentre per il periodo 2014-2020 il massimale di tale spesa per il programma della filiera alimentare era fissato a 1 891 936 000 EUR nel regolamento (UE) n. 652/2014. L'importo proposto per il periodo 2021-2027 rappresenta pertanto una diminuzione del bilancio dell'11 %.

Il programma per la catena alimentare copre le misure veterinarie (animali) e fitosanitarie (piante), mediante programmi annuali o pluriennali precedentemente approvati dalla Commissione e mediante misure di emergenza attuate in situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante.

Questo pacchetto di misure garantisce che l'UE disponga di un quadro credibile a livello di norme e di controlli per promuovere elevati livelli di sicurezza lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, creando a sua volta le condizioni per un mercato interno stabile in cui gli alimenti, gli animali e le piante possano circolare liberamente.

Il relatore sottolinea che è inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell'effettuare scelte sostenibili, per contribuire così a un'economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse.

Il relatore riconosce il successo dell'attuale programma di finanziamento nell'aver evitato gravi crisi, ma desidera sottolineare che ciò non dovrebbe mascherare la vulnerabilità del sistema, in quanto tendono a verificarsi e a riapparire ciclicamente focolai di malattie animali e di organismi nocivi ai vegetali nel territorio dell'UE. È necessario prendere in considerazione l'opportunità di istituire un meccanismo diretto per reagire alle emergenze su larga scala che interessano gli alimenti, gli animali e le piante.

Nel complesso, la valutazione intermedia condotta di recente ha constatato il buon funzionamento del regolamento (UE) n. 652/2014 nel suo contesto politico. Tutte le attività che beneficiano di un sostegno finanziario dell'UE in questo settore si sono dimostrate funzionali agli obiettivi del programma per la catena alimentare e alle priorità generali della Commissione, compreso il funzionamento di un mercato interno efficace e il sostegno agli scambi con i paesi terzi.

Il relatore ritiene che il programma fornisca un sostegno efficace alle PMI durante tutto il loro ciclo di vita e contribuisca all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche tenendo conto delle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

In vista del prossimo QFP, le misure relative alla salute degli animali dovrebbero continuare a rappresentare la quota più elevata del bilancio per la catena alimentare. Le misure fitosanitarie stanno diventando sempre più importanti a causa dell'aumento della globalizzazione e del commercio, essendo accompagnate da nuove minacce alla salute delle piante. Le attività dei controlli ufficiali dovrebbero anche continuare a fornire sostegno agli Stati membri, in quanto costituiscono uno strumento essenziale per verificare e monitorare che i pertinenti requisiti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati e, pertanto, il finanziamento di tali attività dovrebbe costituire una priorità per l'Unione.

Il relatore ritiene che una sfida fondamentale per il prossimo periodo di programmazione

includa la crescente complessità delle catene di approvvigionamento alimentare, poiché la globalizzazione del commercio comporta maggiori opportunità, ma anche maggiori rischi derivanti dai vettori e dalle malattie a livello mondiale. In tale contesto va posto maggiormente l'accento sulla prevenzione, in particolare per quanto riguarda le malattie esotiche transfrontaliere dei paesi terzi limitrofi.

I risultati del programma per la catena alimentare dopo il 2020 saranno monitorati attraverso una serie completa di indicatori, incentrati sia sulle attività (indicatori di prodotto) che sui risultati (indicatori di risultato), integrati da una serie di indicatori economici per valutare l'efficacia delle misure di spesa pertinenti (indicatori di efficienza in termini di costi) attuate nell'ambito dei diversi settori interessati.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato *e* la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, ***dell'ambiente e del benessere degli animali***, la vigilanza del mercato, la regolamentazione della filiera alimentare ***e la sostenibilità economica***, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente nel modo economicamente più efficiente, ***tutelando nel contempo il pubblico interesse senza danneggiare l'ambiente e senza tentare di violare le norme dell'UE in materia di sprechi e frodi alimentari, benessere degli animali, controlli ufficiali e lotta contro le malattie umane e animali.*** È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno ***e ad aumentare il livello di protezione della salute umana e animale, della dignità degli animali quali esseri senzienti e dell'ambiente.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE)

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE)

n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. ***L'elaborazione di statistiche europee è essenziale per il processo di monitoraggio del quadro finanziario pluriennale (QFP).*** Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione. ***È tuttavia fondamentale che lo sviluppo di statistiche europee non comporti un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi, né per le imprese, né per gli enti pubblici.***

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori. Molti imprenditori non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle

Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori ***e danneggiare l'ambiente.*** Molti imprenditori non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono

frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto ***all'interno dell'Unione e dei paesi terzi***. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, ***eliminare*** la ***compartimentazione*** tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la

Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, ***incrementare*** la ***cooperazione*** tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la

disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale “La tua Europa”, che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, “La tua Europa - Consulenza”, SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, ***al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.***

disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. ***Al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero,*** il programma dovrebbe pertanto sostenere i seguenti attuali strumenti di governance del mercato interno:

- * il portale "La tua Europa", che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico;
- * la tua Europa - Consulenza;
- * SOLVIT;
- * il sistema di informazione del mercato interno;
- * il quadro di valutazione del mercato unico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di

Emendamento

(19) L'attuazione e lo sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipendono fortemente dalle misure strategiche basate su prove adottate dall'Unione. Al fine di

raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

raggiungere tale obiettivo è opportuno che la Commissione assuma un ruolo attivo per monitorare costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutare l'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri, verificare se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e individuare settori di intervento in cui possono emergere nuovi rischi, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse, ***i gruppi di cittadini, le ONG e il grande pubblico*** durante l'intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull'elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una “rappresentazione veritiera e corretta” a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e contribuire all'interesse pubblico europeo. Tali principi

Emendamento

(33) In conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, occorre che i principi internazionali d'informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards - IFRS) adottati dall'Organismo internazionale di normazione contabile e le relative interpretazioni del Comitato per l'interpretazione degli IFRS siano incorporati nel diritto dell'Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell'Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, compresi i requisiti in base ai quali i conti devono fornire una “rappresentazione veritiera e corretta” a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e contribuire all'interesse pubblico europeo. ***A tal***

contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

proposito è importante osservare che in caso di conflitto fra i principi contabili e il diritto, quest'ultimo prevale sempre. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati nell'ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l'Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro normativo del mercato interno. È dunque importante definire un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁵⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni

Emendamento

(40) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di consumatori e di marketing effettuato dalla Commissione nel maggio 2017, ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni

della legislazione in materia di protezione dei consumatori. *Nell'aprile 2018* la Commissione ha *pertanto* adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.

della legislazione in materia di protezione dei consumatori. La Commissione ha adottato un "New deal per i consumatori", al fine di garantire, tra l'altro, una parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a differenze di qualità dei prodotti *tra gli Stati membri*, migliori capacità di applicazione degli Stati membri, una sicurezza dei prodotti rafforzata, una maggiore cooperazione internazionale e nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Il programma dovrebbe mirare a sostenere la politica per i consumatori, tra l'altro, tramite la sensibilizzazione, lo sviluppo di conoscenze e capacità e lo scambio delle migliori pratiche delle organizzazioni di consumatori e delle autorità di tutela dei consumatori, le attività di rete, lo sviluppo di informazioni di mercato, il rafforzamento della base di conoscenze sul funzionamento del mercato interno per i consumatori, sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

Emendamento

(44) un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare è necessario per *proteggere i consumatori e l'ambiente e per* consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. *Come dimostrano i recenti incidenti, come la contaminazione delle uova da fipronil nel 2017 e lo scandalo delle carni equine nel 2013, le crisi sanitarie transfrontaliere, ad esempio, l'influenza aviaria e la peste suina africana,* e le emergenze alimentari

perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. ***Pertanto, garantire standard sanitari elevati, benessere degli animali e protezione della salute nell'intera filiera alimentare e prevenire nuovi organismi nocivi e malattie dovrebbe costituire una priorità fondamentale.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il “regolamento finanziario”), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo,

Emendamento

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il “regolamento finanziario”), a titolo di eccezione al principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di ***prevenzione e di*** protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla

di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ [da aggiungere]

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) *I* controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ [da aggiungere]

Emendamento

(47) *In considerazione della crescente globalizzazione della catena alimentare, i* controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono *ora che più mai* uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, *in particolare per quanto riguarda gli alimenti importati*. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare *nonché la fiducia dei consumatori*, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. *Dovrebbe essere altresì previsto un contributo finanziario per aumentare il livello dei controlli sulle importazioni, al fine di contrastare fenomeni quali le importazioni illegali di carne di animali*

selvaggi che possono mettere a rischio la salute umana e che causano la perdita di biodiversità. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico⁶⁴.

⁶⁴ GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

Emendamento

(55) L'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, compresi i paesi limitrofi dell'Unione e i paesi che presentano una domanda di adesione all'Unione, sono candidati o in via di adesione, ***a condizione che ne rispettino tutte le norme e regolamentazioni.*** Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico⁶⁴.

⁶⁴ GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento

(56) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione, **a condizione che ne rispettino tutte le norme e regolamentazioni**, nel quadro della cooperazione istituita dall'accordo SEE, secondo cui l'attuazione dei programmi è prevista mediante una decisione a norma di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. Nel presente regolamento dovrebbe essere introdotta una disposizione specifica volta a concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché la Corte dei Conti, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 65**

Testo della Commissione

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare **l'accesso** ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare

Emendamento

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare **l'accesso** ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI **e le microimprese**. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹

le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final.

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza

Emendamento

(77) Al fine di tener conto delle situazioni provocate dalle malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di malattie animali e zoonosi. Al fine di garantire un'efficace valutazione dell'andamento del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla revisione o al completamento degli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, ove necessario, nonché all'integrazione del presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di valutazione e sorveglianza. È di particolare importanza

che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***È opportuno che anche i portatori di interessi e le associazioni di consumatori siano consultati.*** Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e rafforzare il ruolo dei cittadini; adottando le misure necessarie per migliorare la tracciabilità dei prodotti e l'attuazione dei controlli sui processi di fabbricazione o di produzione dei prodotti e garantendo anche il benessere degli animali;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto

dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la normazione *e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali*, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la normazione, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato interno, *promuovere lo sviluppo economico locale*, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità

Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, *dei produttori*, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti *finalizzate, in particolare, all'adozione di abitudini di consumo e processi di produzione sostenibili; la fornitura di maggiori informazioni ai consumatori in*

competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori;

merito ai prodotti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l'accesso garantito ai mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate sul mercato e sui consumatori;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) la garanzia del miglioramento del sistema di tracciabilità dei prodotti, ad esempio mediante l'uso di codici QR, per facilitare l'individuazione dei prodotti non conformi nella filiera alimentare;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti;

(e) contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi ***conformemente al quadro per l'uso sostenibile di antibiotici e pesticidi***, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti; ***concentrandosi in tal modo sulla promozione della ricerca, dell'innovazione e dello scambio delle***

*migliori pratiche tra i portatori di interessi
in questi settori;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*i bis) per quanto riguarda gli obiettivi
specifici nella catena alimentare, tra cui:*

- *prevenire ed eradicare le malattie e
gli organismi nocivi;*
- *favorire la sostenibilità della
produzione e del consumo di alimenti
mediante la riduzione degli sprechi
alimentari e l'informazione dei
consumatori al fine di garantire standard
qualitativi elevati in tutta l'Unione;*
- *migliorare l'efficacia, l'efficienza e
l'affidabilità dei controlli ufficiali
nell'intera filiera alimentare al fine di
garantire la corretta applicazione e
attuazione delle norme UE in questo
settore;*
- *sostenere politiche volte a
migliorare le misure contro la resistenza
antimicrobica;*

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale **ed** efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie

(f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale, efficace sotto il profilo dei costi **e senza dar luogo a un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi**, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti

digitali.

multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) La produzione e la comunicazione di statistiche di alta qualità di cui alla lettera f), proporzionate a un livello modesto di obblighi amministrativi a carico delle imprese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi, ***a condizione che rispettino tutte le norme e regolamentazioni dell'UE:***

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, ***segnatamente le microimprese e le PMI***, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di

formazioni;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, **delle associazioni di consumatori**, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento

(e) sostegno alla competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione da parte **delle microimprese e** delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione.

all'articolo 20 al fine modificare l'allegato III, ove risulti necessario tener conto delle situazioni provocate da malattie animali con un'incidenza significativa sull'allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l'Unione. ***Nel modificare l'allegato III, si tiene conto delle importazioni illegali di prodotti alimentari in considerazione dei rischi per la salute che possono comportare.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La*** valutazione intermedia del programma ***va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.***

Emendamento

2. ***Entro ... [tre anni a partire dall'attuazione del programma], la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia del programma sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell'ambito dello stesso, sui risultati e l'impatto, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul valore aggiunto dell'Unione.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione ***comunica le conclusioni delle valutazioni***, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento

6. La Commissione ***trasmette le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5***, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ***e le rende pubbliche. Se del caso, le conclusioni di***

tali valutazioni sono corredate di proposte legislative di revisione del programma.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Se necessario*, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Emendamento

3. *In casi eccezionali*, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del

Emendamento

(a) misure per *prevenire, contenere e/o* eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di **eradicazione e di contenimento** di cui **rispettivamente** alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Emendamento

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 bis. *misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o sconosciuti attualmente.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Attività *a sostegno del miglioramento del* benessere degli animali.

3. Attività *e controlli volti a garantire il* benessere degli animali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato I – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Attività volte a favorire *la sostenibilità della* produzione e *del* consumo di alimenti.

7. Attività volte a favorire *pratiche sostenibili di* produzione e consumo di alimenti *a basse emissioni di carbonio che proteggano l'ambiente e la biodiversità, riducano al minimo gli sprechi alimentari e garantiscano norme elevate in materia di benessere degli animali, e attività di sensibilizzazione dei consumatori su tali pratiche.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo

8. banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo

specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione.

specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione;
applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti, come i codici QR sulle confezioni dei prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a ***prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a*** garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Allegato I – punto 12

Testo della Commissione

12. Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali ***operanti al fine di raggiungere l'obiettivo*** specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

Emendamento

12. Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali ***che perseguono l'obiettivo*** specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Allegato I – punto 15

Testo della Commissione

15. Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.

Emendamento

15. Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione, ***tra cui misure volte a fornire maggiori informazioni ai consumatori sui prodotti mediante la corretta indicazione sull'etichetta del valore nutritivo e degli ingredienti e, se del caso, del metodo di produzione e della denominazione dei pesticidi e delle quantità utilizzate.***

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 13**

Testo della Commissione

– monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

Emendamento

– monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) ***e dell'accordo di Parigi sul clima;***

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 14**

Testo della Commissione

– ***sviluppare*** ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;

Emendamento

– ***migliorare*** ulteriormente ***le*** statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 14.6.2018
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Lukas Mandl 4.9.2018
Esame in commissione	25.10.2018
Approvazione	6.12.2018
Esito della votazione finale	+: 49 –: 0 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Keith Taylor

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

49	+
ALDE	Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries
EFDD	Eleonora Evi, Sylvie Goddyn
GUE/NGL	Stefan Eck, Anja Hazekamp
NI	Zoltán Balczó
PPE	Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean
S&D	Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli
VERTS/ALE	Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0	-

5	0
ECR	Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska
EFDD	Julia Reid

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

4.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Relatore per parere (*): Patrizia Toia

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni globalizzazione, crisi finanziaria e digitalizzazione hanno pesantemente colpito il comparto industriale europeo e le imprese, in particolare PMI. Le sfide e opportunità tra le imprese sono diventate sempre più complesse ed è cresciuto esponenzialmente il bisogno di innovazione. Nasce da questo contesto l'esigenza di creare misure di sostegno a livello comunitario che promuovano l'imprenditorialità, il supporto nella transizione tecnologica e organizzativa, l'accesso al credito e il sostegno finanziario. Si rivela quanto mai urgente favorire un ecosistema in cui nascano attività innovative, capaci di intercettare le nuove economie e di competere in un mercato sempre più globale. La formazione di un ecosistema diventa possibile solo perseguendo una logica di rete, in cui le istituzioni mettono a sistema le proprie competenze e le proprie opportunità, aiutando a creare una filiera specializzata a sostegno dell'auto-imprenditorialità.

È inoltre auspicabile selezionare idee di business meritevoli, costruire con i futuri imprenditori una direttrice da percorrere per inserirsi nei nuovi mercati e supportare l'ecosistema territoriale a favore dell'avvio di impresa attraverso percorsi di formazione e consulenza strutturati appositamente, con una policy di assistenza tecnica altamente efficace. Per questa ragione, il relatore accoglie con favore la prosecuzione dell'attuale programma COSME per il prossimo quadro pluriennale. Il Parlamento europeo e, in particolare, la commissione ITRE, sostiene pienamente le misure a sostegno delle PMI nell'UE, favorendo una maggiore competitività e attraverso l'eliminazione degli ostacoli all'accesso al mercato e l'accesso ai finanziamenti. A tale riguardo, il programma COSME si è dimostrato un'iniziativa riuscita dell'Unione europea che gode di un elevato livello di riconoscimento tra le PMI (come

confermato dalla valutazione d'impatto della Commissione). Ecco perché il relatore (anche se comprende le ragioni di concentrazione dei programmi) è deluso dalla decisione della Commissione di riunire sotto un unico ombrello programmi molto diversi, poiché riduce significativamente la visibilità di COSME e il contenuto dei tipi di azioni da finanziare rispetto alla legislazione esistente.

Di conseguenza, vengono proposti diversi emendamenti al regolamento al fine di colmare alcune lacune esistenti tra il regolamento vigente e quello proposto e di rafforzare il "peso" e il valore della nuova proposta COSME, quali:

- evidenziare il marchio COSME, facendovi riferimento in modo appropriato se pertinente;
- sviluppare il tipo di azioni da finanziare per quanto riguarda le PMI;
- reintrodurre il concetto di sostenibilità per le PMI;
- favorire lo sviluppo di reti di imprese, anche per permettere alle micro-imprese di competere nel mercato
- prestare particolare attenzione a determinati gruppi che hanno dimostrato di aver bisogno di ulteriore sostegno per sviluppare la cultura imprenditoriale, come gli imprenditori giovani e le donne;
- fornire sostegno a determinate attività settoriali, in aree caratterizzate da un'elevata percentuale di PMI e con un elevato contributo al PIL dell'Unione, come il settore del turismo;
- aumentare il bilancio del programma come stabilito nella Risoluzione del Parlamento del 30 maggio 2018 dal titolo "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie" e introdurre determinati limiti di bilancio per le spese amministrative;
- sviluppare il ruolo della rete Enterprise Europe come servizio di sportello unico per il sostegno alle imprese introducendo al contempo determinati indicatori e norme minimi per la rete.

Il relatore vuole cogliere la novità rappresentata dal pluralismo del mondo imprenditoriale che oggi presenta diverse forme di impresa, da quelle più spiccatamente orientate al mercato, a quelle no profit. Il relatore intende perciò includere tra i destinatari del programma le imprese dell'economia sociale che hanno caratteristiche ben definite e rientrano nella categoria PMI, ma grazie alla loro natura sono capaci di reinventare i modelli economici e di business in nuove forme originali. Tali imprese hanno dimostrato una resilienza superiore rispetto alle imprese tradizionali, grazie al loro radicamento nel territorio e alla priorità data all'aspetto occupazionale. È pertanto essenziale sostenere nuovi modelli imprenditoriali come il workers buyout (l'acquisto di una società da parte dei dipendenti dell'impresa stessa) e perché oggi dalle imprese dell'economia sociale origina una nuova visione dell'economia di rete.

È inoltre importante sottolineare la necessità di inserire tra i beneficiari delle misure le piccole imprese locali di servizi pubblici che soddisfano i criteri per essere considerate PMI e svolgono compiti importanti per le comunità locali.

Il relatore insiste sull'esigenza di migliorare la chiarezza e l'accessibilità della legislazione nei confronti delle PMI, pertanto sono stati introdotti diversi emendamenti allo scopo di spiegare il processo seguito dalla Commissione europea per assegnare le sovvenzioni conformemente al regolamento finanziario.

Mentre la proposta affronta le condizioni per le PMI dei paesi terzi per accedere al

programma, il relatore desidera sottolineare che l'obiettivo principale dovrebbero essere le imprese basate nell'UE. Il programma dovrebbe inoltre prendere in considerazione azioni per aiutare le PMI con sede nell'UE ad accedere ai mercati dei paesi terzi.

L'elenco di indicatori proposti per misurare l'efficacia del programma è troppo vago e fornirebbe pochissime informazioni riguardo all'efficacia di COSME. Il relatore desidera introdurre nuovi indicatori che siano significativi senza generare troppa burocrazia.

Infine, il relatore desidera sottolineare la indispensabilità di complementarità con altre misure esistenti a sostegno delle PMI, in particolare con il programma InvestEU che comprende gli strumenti finanziari accessibili alle PMI che sono attualmente inclusi nel programma COSME e con lo strumento per le PMI (SMEs Instrument del Programma Orizzonte per la ricerca) nel pilastro industriale e di innovazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla **crescita**, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo **allo sviluppo economico**, alla **prosperità**, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), **i cluster e le reti e i consorzi di imprese**, e ne ha rafforzato la competitività industriale, **oltre ad essersi anche prefisso di creare e rafforzare la catena del valore in cui le imprese sono coinvolte in tutti gli aspetti del processo**. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la **crescita economica e per la** costruzione di

un'economia *sostenibile*, più forte, equilibrata *e trasparente, inclusiva* ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale *nonché di un elemento centrale per la riuscita del processo di trasformazione in un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale *continua* ad offrire opportunità per le imprese e i privati, *creando* nuovi prodotti e modelli commerciali ma *costituisce* anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione.

Emendamento

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale *e di ecoinnovazione nonché nuovi modelli di economia collaborativa continuano* ad offrire opportunità per le imprese e i privati, *a creare* nuovi prodotti, *servizi* e modelli commerciali *sostenibili e maggiormente efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia*, ma *costituiscono* anche una sfida *per la forza lavoro, la competitività delle imprese e* per la regolamentazione e l'applicazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. *Si tratta*, in ultima analisi, *di una questione di* fiducia dei cittadini

Emendamento

(4) Permangono tuttavia ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno o ne emergono nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma applicarle efficacemente è altrettanto importante. *Questo significa*, in ultima analisi, *creare un contesto utile per*

nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati *e* di creare ***crescita e posti di lavoro***, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

ottenere la fiducia dei cittadini nell'Unione, nella sua capacità di conseguire risultati ***nonché*** di creare ***posti di lavoro di qualità e generare crescita sostenibile***, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente ***nel modo economicamente più efficiente***. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(5) Attualmente esistono vari programmi d'azione dell'Unione in materia di competitività delle imprese, comprese le PMI, protezione dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari, politiche nel settore dei servizi finanziari e filiera alimentare. Ulteriori attività sono finanziate direttamente, nell'ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Occorre razionalizzare e sfruttare le sinergie ***e le complementarità*** tra le diverse azioni, ***creando valore aggiunto grazie al miglioramento dell'addizionalità***, nonché prevedere un quadro più flessibile e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno che funzioni correttamente, ***sia efficiente e attento ai consumatori e che tenga conto degli aspetti ambientali e sociali***. È pertanto necessario istituire un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell'ambito di tali programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Il programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il programma dovrebbe inoltre considerare il valore aggiunto che i vari interventi apportano per l'Unione, la loro efficacia e i loro risultati, nonché mantenere e migliorare le buone pratiche. Dovrebbe anche includere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, potenziare lo sviluppo economico locale e agire nei casi in cui il rischio di fallimento del mercato è molto elevato.

Motivazione

Nel contesto del programma dovrebbero essere prese in considerazione nuove iniziative nell'ambito dello sviluppo economico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, ***comprese le*** microimprese ***e le*** piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

(7) È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività ***e alla sostenibilità*** delle imprese, ***prestando particolare attenzione alle*** microimprese, ***alle*** piccole e medie imprese, ***ai cluster, alle reti e ai consorzi di imprese*** e alle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione

(8) Il programma dovrebbe sostenere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione

della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ma anche a sostenere l'applicazione *delle* norme sulla protezione dei consumatori *e* sulla sicurezza, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro strumenti, conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, *compreso* il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi. L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

della legislazione dell'Unione su cui si basa il corretto funzionamento *e il miglioramento* del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno: le imprese, i cittadini, compresi i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, *sulla scorta del successo dell'attuale programma per la competitività delle piccole e medie imprese (COSME)*. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a garantire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ma anche a sostenere *le condizioni adatte alla creazione di posti di lavoro di qualità, allo sviluppo economico locale nonché* l'applicazione *di rigorose* norme sulla protezione dei consumatori, sulla sicurezza *e ambientali*, sensibilizzando le imprese e i privati e fornendo loro *informazioni*, strumenti, *formazione* conoscenze e competenze adeguati a prendere decisioni informate e a rafforzare la loro partecipazione all'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, *compresi* il ricorso ad appalti pubblici strategici *e il sostegno ai centri di conoscenze digitali*. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità che sostengano l'attuazione della legislazione dell'Unione. Ciò comprende anche la normazione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione nonché al rafforzamento della protezione degli investitori. È opportuno che il programma sostenga la regolamentazione e la normazione anche assicurando la più ampia partecipazione possibile dei portatori di interessi.

L'obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e il miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La fusione dei programmi esistenti non dovrebbe tradursi in una minore chiarezza e trasparenza. La Commissione europea, insieme agli Stati membri, dovrebbe cercare di fornire informazioni precise e tempestive sui programmi nonché sensibilizzare i potenziali beneficiari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare **occupazione** e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza **e servizi di elevata qualità** a vantaggio dei consumatori, delle imprese e **delle condizioni di lavoro** dei lavoratori; **genera un contesto favorevole alla creazione di posti di lavoro e garantisce un miglior funzionamento dei servizi di interesse economico generale di elevata qualità**. Un migliore sfruttamento del mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare **posti di lavoro di qualità** e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a

modelli commerciali nuovi e innovativi.

mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi, ***compatibili con un livello elevato di protezione sociale anche per gli imprenditori.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di ***beneficiare di*** tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, ***la politica sulla privacy e la protezione dei dati,*** Internet delle cose o l'intelligenza artificiale ***e le norme etiche correlate. Tale complessa sfida, che è tecnologica, culturale, organizzativa e sociale, dovrebbe essere affrontata con il sostegno di tutti i settori e gli attori interessati.*** In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di ***accedere a*** tali norme ***e di beneficiarne.*** Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento

(15) Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE⁴⁹, 2014/24/UE⁵⁰ e 2014/25/UE⁵¹ creano il quadro giuridico per l'integrazione e l'efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione, a beneficio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. ***Le autorità pubbliche, tramite la loro politica in materia di appalti, hanno la possibilità di stabilire e sostenere mercati di prodotti e servizi innovativi.*** Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, ***un utilizzo più sistematico di criteri ambientali, sociali e di commercio equo e solidale per l'aggiudicazione dei contratti,*** la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, un migliore accesso ai mercati degli appalti per le PMI, ***imprese dell'economia sociale e reti di organizzazioni di imprese,*** maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti comuni, rafforzando l'approccio di partenariato con gli Stati membri, migliorando la raccolta e l'analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, sostenendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche, fornendo orientamenti, perseguendo accordi commerciali vantaggiosi, rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali e avviando progetti pilota.

⁴⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁵⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁵¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel

Emendamento

(17) Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un'adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell'acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a favore di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza del diritto in relazione al diritto contrattuale ed extracontrattuale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'etica nel

contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

contesto delle tecnologie emergenti, quali l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati, **garantendo al contempo un livello elevato di protezione della vita privata**, poiché ciò sarà decisivo per la posizione dell'economia dell'Unione in un contesto di concorrenza mondiale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro a livello regionale e locale.

Emendamento

(22) È di primaria importanza rafforzare la competitività **e la sostenibilità** delle imprese europee, assicurando nel contempo un'effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell'economia europea: rappresentano il 99 % di tutte le imprese in Europa, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro **di qualità in tutti i settori** a livello regionale e locale **e, pertanto, alla coesione sociale**.

Le PMI sono fondamentali per proseguire la transizione energetica e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima derivanti dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe pertanto potenziare la loro capacità di sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili e di elevata qualità, nonché sostenere i loro sforzi per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse, in conformità del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. In tal modo il programma contribuisce altresì al miglioramento della competitività delle PMI dell'Unione sul mercato mondiale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. ***Nello specifico, dovrebbe creare condizioni adeguate per introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative nei loro processi di produzione, prestando attenzione alle specifiche tipologie di PMI, quali le microimprese, le imprese dedite ad attività artigianali, i lavoratori autonomi e le imprese dell'economia sociale. È inoltre opportuno prestare attenzione a imprenditori e imprenditrici potenziali, nuovi e giovani, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell'innovazione, sviluppando un ecosistema capace di favorire la nascita e la crescita di imprese, in particolare le microimprese e le PMI innovative idonee a sostenere le sfide di un ambiente sempre

più competitivo e in rapida evoluzione. La profonda trasformazione dei processi di innovazione necessita lo sviluppo di un modello di innovazione aperta con un aumento della ricerca collaborativa e della condivisione della conoscenza e della proprietà intellettuale tra diverse organizzazioni. Il programma dovrebbe quindi avere lo scopo di sostenere il processo di innovazione integrando nuovi modelli aziendali collaborativi incentrati sullo sviluppo di reti e la condivisione di conoscenze e risorse all'interno delle comunità inter-organizzative.

Motivazione

È importante sviluppare ecosistemi dell'innovazione che potrebbero fungere da catalizzatori economici.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, prestando particolare attenzione alle azioni che apportano benefici diretti alle PMI e alle reti di imprese, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Motivazione

Il programma dovrebbe prendere in considerazione le PMI e le reti di imprese in tutte le sue attività.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali **non hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie**, faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti **o semplicemente hanno una scarsa consapevolezza dei meccanismi esistenti per sostenere le loro attività a livello locale, nazionale o dell'Unione**. Ulteriori sfide di finanziamento derivano **dalla dimensione minore delle microimprese e** dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia

Emendamento

(25) Al fine di superare tali lacune del mercato e di garantire che le PMI continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell'economia dell'Unione **e continuino a fungere da volano per l'economia sostenibile**, le piccole e medie imprese hanno bisogno di un sostegno supplementare mediante strumenti di debito e di capitale che saranno previsti nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento

dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU.

[...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵². Lo strumento di garanzia dei prestiti istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio⁵³ ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI; il suo successore sarà istituito nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***È opportuno attribuire maggiore attenzione al miglioramento delle campagne pubbliche e di comunicazione, in modo da sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma per le PMI. Per far conoscere meglio l'azione dell'Unione a sostegno delle PMI, gli interventi finanziati interamente o parzialmente dal programma e gli intermediari dovrebbero inserire l'emblema europeo (bandiera), associato a una frase, onde riconoscere il sostegno ricevuto dal programma COSME.***

⁵² COM (2018) 439 final.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

⁵² COM (2018) 439 final.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. Il

Emendamento

(26) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno conseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito della sezione per le PMI del Fondo InvestEU. ***La***

sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno. È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

sezione per le PMI del Fondo InvestEU dovrebbe disporre di un punto di contatto centralizzato e globale che fornisca informazioni sul programma in ciascuno Stato membro, in modo da accrescere l'accessibilità e la consapevolezza in merito ai fondi disponibili per le PMI. Il sostegno finanziario dovrebbe servire per ovviare a lacune del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o allontanare gli investimenti privati, né falsare la concorrenza nel mercato interno ***ma offrire chiaramente l'addizionalità e potenziare le sinergie con gli altri programmi europei.*** È opportuno che le azioni dimostrino un chiaro valore aggiunto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno ma, con riferimento ai sistemi di garanzia locali pubblici e privati già operanti, favorirne l'integrazione con tali sistemi con l'obiettivo prioritario di potenziare e ampliare gli effettivi benefici per i soggetti destinatari finali (le PMI individuate dalla definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE) al fine di conseguire un'effettiva addizionalità degli interventi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 26 ter (nuovo)

(26 ter) Oltre all'accesso ai finanziamenti è fondamentale anche l'accesso alle competenze, comprese le competenze e le conoscenze in materia di gestione, che costituiscono fattori cruciali per far sì che le PMI accedano ai fondi esistenti, si dedichino all'innovazione, siano competitive e crescano. L'erogazione degli strumenti finanziari previsti dal Fondo InvestEU dovrebbe pertanto essere accompagnata dallo sviluppo di adeguati programmi di tutoraggio e consulenza, nonché di servizi alle imprese basati sulla conoscenza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 27

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, *basandosi* sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza *efficace* della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche *il* sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, *provvedendo a un'assistenza che spazi dalla preparazione del progetto alla commercializzazione e all'accesso al mercato e incoraggiando la creazione di reti d'impresa. Il programma dovrebbe basarsi* sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali *ed imprenditoriali* e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. *Il programma dovrebbe altresì sostenere*

un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell'ambito del mercato unico, tra cui appalti pubblici, processi di normazione e regimi di proprietà intellettuale. La rete dovrebbe inoltre aumentare il numero delle azioni, fornendo una consulenza più mirata alle PMI, per l'elaborazione dei progetti e per il sostegno alla creazione di reti e alla transizione tecnologica e organizzativa. La rete dovrebbe anche migliorare la cooperazione e i legami con altri poli di consulenza istituiti dal programma digitale e da InvestEU per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. Le azioni di COSME nella rete dovrebbero inoltre mirare a fornire servizi di elevata qualità in tutta Europa, prestando un'attenzione particolare agli ambiti di azione e alle aree geografiche dell'Unione in cui le reti e gli intermediari non ottengono i risultati attesi. Anche l'efficace sistema di mentoring per nuovi imprenditori – "Erasmus per giovani imprenditori" – dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese e in materia di gestione mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente. Al fine di aumentare il valore aggiunto mediante la promozione di iniziative di imprenditorialità, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare agli imprenditori delle microimprese, a coloro che hanno beneficiato meno del programma esistente e agli ambiti in cui la cultura imprenditoriale rimane a un livello molto di base e incontra maggiori ostacoli. È opportuno compiere ogni

sforzo possibile per conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata dei fondi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) È opportuno compiere maggiori sforzi per ridurre l'onere amministrativo e aumentare l'accessibilità dei programmi, al fine di ridurre i costi che le PMI e le microimprese devono sostenere a causa della complessità della procedura per presentare domanda e dei requisiti di partecipazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la creazione di un punto informazioni centralizzato per le imprese interessate a usufruire dei fondi dell'Unione che funga da sportello unico. La procedura di valutazione dovrebbe essere quanto più semplice e rapida possibile in modo da consentire un utilizzo tempestivo dei benefici offerti dal programma.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese, **accrescono lo sviluppo sostenibile dell'industria e dei servizi e rafforzano lo sviluppo economico delle regioni attraverso la creazione di posti di lavoro di qualità.** Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa

nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, ***soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse***, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei poli di innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire ***allo sviluppo economico sostenibile e*** alla crescita dei poli di innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Il programma può contribuire a rafforzare o migliorare le relazioni tra le microimprese e le PMI con

le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Ciò può contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita e difficoltà nel crescere e nell'ampliare la portata delle loro attività d'impresa. L'Unione fornisce sostegno per l'espansione delle attività che si concentrano sull'innovazione e sulla ricerca principalmente attraverso lo strumento per le PMI e la recente fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nell'ambito del programma Orizzonte 2020. Sulla base dei metodi di lavoro e delle esperienze raccolte attraverso lo strumento per le PMI, il Programma per il mercato unico dovrebbe altresì fornire un sostegno per l'espansione delle attività delle PMI a integrazione del nuovo Consiglio europeo per l'innovazione, che si concentra sull'innovazione di punta nell'ambito di Orizzonte Europa. Le azioni di espansione delle PMI svolte nel quadro di questo programma dovrebbero ad esempio aiutare le PMI ad espandersi attraverso la commercializzazione e l'internazionalizzazione e dovrebbero concentrarsi sulle opportunità guidate dal mercato.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) La creatività e l'innovazione sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione **industriale** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

Emendamento

(29) La creatività e l'innovazione, **la trasformazione tecnologica e organizzativa, l'accresciuta sostenibilità in termini di processi produttivi, segnatamente l'efficienza energetica sotto il profilo delle risorse**, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell'Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione **del settore imprenditoriale e dell'industria** e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell'innovazione basata sulla creatività in tutta la catena del valore industriale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Va riconosciuto che lo strumento per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020 si è rivelato estremamente efficace per gli imprenditori, grazie ai sussidi sia nella fase I che nella fase II per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo concetto di impresa nonché la sperimentazione e lo sviluppo di prototipi. Nonostante il rigore del processo di selezione, molti ottimi progetti non possono essere finanziati a causa delle limitate risorse. L'attuazione nell'ambito dell'agenzia per le PMI EASME è condotta in modo decisamente efficiente. Pur se incentrato su progetti ad

alta tecnologia, il programma dovrebbe estendere la metodologia a tutti i tipi di PMI in fase di espansione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Le azioni COSME dovrebbero inoltre concentrarsi sui settori caratterizzati da una crescita significativa, da potenzialità sociali e da una elevata percentuale di PMI. Il turismo è un settore particolare dell'economia dell'Unione che contribuisce in maniera sostanziale al PIL di quest'ultima ed è gestito principalmente da PMI. L'Unione dovrebbe mantenere e aumentare le azioni a sostegno delle specificità di tale settore.

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrarsi sul settore del turismo, data la sua importanza nel contesto europeo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e **delle politiche** dell'Unione in una serie di settori chiave quali **l'energia, i** cambiamenti climatici, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, la sicurezza dei prodotti, la

(30) Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e **degli obiettivi strategici** dell'Unione in una serie di settori chiave quali **l'accelerazione della transizione energetica, la risposta ai** cambiamenti climatici, **la protezione ambientale, il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua**, le tecnologie

protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.

dell'informazione e della comunicazione, l'uso sostenibile **e il riciclaggio** delle risorse, l'innovazione **tecnologica e sociale**, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e delle condizioni di lavoro e l'invecchiamento della popolazione, e contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) I principi di trasparenza e di pari opportunità di genere vanno tenuti in considerazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti contemplate dal programma. Tali iniziative e azioni dovrebbero anche tener conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie **e** le complementarità per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il

(65) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, le complementarità **e l'addizionalità** per quanto riguarda il sostegno per le PMI e l'imprenditorialità nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La sezione per le PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁰ garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI **e le**

programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

microimprese. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹ per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell'ambito di tale programma.

⁶⁹ COM(2018) 372 final

⁷⁰ COM(2018) 439 final

⁷¹ COM(2018) 447 final

Motivazione

Aggiunta di un riferimento all'addizionalità e alle microimprese.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico.

⁷³ COM(2018) 434 final

Emendamento

(67) Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³, che mira a promuovere la digitalizzazione dell'economia dell'Unione e del settore pubblico, ***nonché una maggiore cibersicurezza.***

⁷³ COM(2018) 434 final

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il

programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, le imprese dell'economia sociale e le reti di imprese, nonché il quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma").

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "impresa sociale": un'impresa il cui obiettivo principale è produrre un impatto sociale anziché ottenere profitti per i suoi proprietari o azionisti e che opera fornendo beni e prestando servizi per il mercato praticando una gestione aperta e responsabile, che prevede in particolare il coinvolgimento dei dipendenti, dei consumatori e delle parti interessate;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) "impresa pubblica locale": un'impresa locale di servizio pubblico di piccole dimensioni che soddisfa i criteri delle PMI e svolge compiti importanti per le comunità locali;

Motivazione

Le imprese pubbliche locali rappresentano un tipo di attività imprenditoriale con caratteristiche specifiche che devono essere debitamente prese in considerazione nel

programma COSME.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) "rete di imprese": un gruppo di imprenditori che si riunisce per svolgere un progetto comune e all'interno del quale due o più PMI esercitano insieme una o più attività economiche per aumentare la propria competitività sul mercato.

Motivazione

Le reti d'impresa sono attori cruciali nel mercato interno.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno **e in particolare** proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese **(PMI), mediante l'applicazione del diritto dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso** ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

(a) migliorare il funzionamento **e la competitività** del mercato interno **potenziandolo con le economie locali, ovviare alle inefficienze del mercato, agevolare l'applicazione del quadro giuridico dell'Unione**, proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, **compreso il loro personale**, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese **che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici e alla crescita industriale sostenibile, creare le condizioni per un'occupazione stabile e di qualità, agevolare l'accesso** ai mercati, la normazione e la promozione della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché promuovere la cooperazione **e la**

condivisione delle migliori pratiche tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato interno, ***promuovere lo sviluppo economico locale***, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, ***dell'economia sociale e dell'imprenditoria sociale***, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***migliorare*** la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno ***alle PMI, l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e***

Emendamento

(b) ***rafforzare sia*** la competitività ***che la sostenibilità*** delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno ***(obiettivi COSME), concentrandosi soprattutto sulle loro esigenze specifiche:***

la promozione dell'imprenditorialità;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) fornendo varie forme di sostegno alle PMI, promuovendo la crescita e la creazione di piccole e medie imprese e di reti di imprese, lo sviluppo di competenze dirigenziali e misure per l'espansione che possano consentire loro di avere un accesso migliore ai mercati e processi di internazionalizzazione, nonché di commercializzare i loro prodotti e servizi;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) sostenendo un contesto imprenditoriale e un quadro favorevoli alle PMI, riducendo gli oneri amministrativi, rafforzando la competitività dei settori, garantendo la modernizzazione del settore industriale, compresa la trasformazione digitale delle imprese, nonché contribuendo a un'economia resiliente ed efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii) promuovendo la cultura imprenditoriale e contribuendo alla

formazione di alta qualità del personale delle PMI;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv) favorendo nuove opportunità commerciali per le PMI per superare i cambiamenti strutturali mediante misure mirate, nonché altre forme innovative di azioni quali il rilevamento collettivo da parte dei lavoratori, che agevolino la creazione di posti di lavoro e la continuità delle attività nei territori interessati da detti cambiamenti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 088 580 000** EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **5 514 000 000** EUR a prezzi *del 2018 (6 211 000 000 EUR a prezzi correnti)*.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **1 000 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(a) **2 772 000 000 EUR a prezzi del 2018 (3 122 000 000 EUR a prezzi correnti)** per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.

Emendamento

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. ***I costi totali del sostegno amministrativo e tecnico saranno contenuti onde consentire la massima disponibilità del programma a finanziare le azioni che rientrano negli obiettivi del programma e, ad ogni modo, non superano il limite del 5 % del bilancio complessivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta ***volontaria***, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Emendamento

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. ***La Commissione pubblica i programmi di lavoro adottati per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, specificando l'importo delle sovvenzioni da assegnare.***

Motivazione

Questa è una pratica consolidata nella gestione dei programmi dell'UE.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, ***segnatamente le microimprese e le PMI***, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile *e* delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile, delle imprese *e dei lavoratori* dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *fornitura di varie forme di sostegno per le PMI;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) agevolazione dell'accesso delle PMI ai mercati *e* sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese; rafforzamento della leadership industriale dell'Unione nelle catene globali del valore, *compresa la rete Enterprise Europe;*

Emendamento

(b) agevolazione dell'accesso delle *microimprese, delle PMI e delle reti di imprese* ai mercati, *compresi quelli al di fuori dell'Unione,* sostegno a queste ultime nell'affrontare le sfide globali, *ambientali, economiche* e sociali e l'internazionalizzazione delle imprese, *nonché agevolazione al sostegno ad esse nel corso del loro ciclo di vita e* rafforzamento della leadership industriale *e imprenditoriale* dell'Unione nelle catene globali del valore;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato *e* degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

Emendamento

(c) eliminazione degli ostacoli di mercato, **riduzione** degli oneri amministrativi, **tra cui degli ostacoli alla creazione di imprese e all'avvio di attività** e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle **microimprese e alle** PMI di trarre beneficio dal mercato interno **nonché dall'accesso ai finanziamenti, offerta di orientamenti, programmi di mentoring e tutoraggio appropriati, prestazione di servizi alle imprese basati sulla conoscenza,**

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) agevolazione della crescita delle imprese, **compreso lo sviluppo** delle competenze, e trasformazione industriale nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento

(d) agevolazione **dello sviluppo e** della crescita delle imprese **sostenibili, sensibilizzazione delle microimprese e delle PMI alla legislazione dell'Unione, incluse le normative dell'UE in materia di ambiente ed energia, aggiornamento delle loro competenze e qualifiche, sviluppo e agevolazione di nuovi modelli commerciali sostenibili e di catene di valore efficienti sotto il profilo delle risorse che promuovano una** trasformazione industriale, **tecnologica e organizzativa sostenibile** nei settori manifatturiero e dei servizi;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **sostegno alla** competitività delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione da parte delle PMI e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento

(e) **rafforzamento della** competitività e **della sostenibilità** delle imprese e di interi settori dell'economia, adozione dell'innovazione **tecnologica, organizzativa e sociale** da parte delle **microimprese e delle** PMI, **potenziamento della responsabilità sociale delle imprese** e loro collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l'iniziativa per la collaborazione tra cluster;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, **compreso il** sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.

Emendamento

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, **espansione del** sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, **rivolgendo particolare attenzione ai nuovi potenziali imprenditori (ossia giovani e donne), nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali i gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione può sostenere le seguenti azioni specifiche a sostegno di quanto disposto dai paragrafi da a) a f) al fine di:

- i. sveltire, sostenere e ampliare i servizi di consulenza attraverso la rete **Entreprise Europe** allo scopo di fornire un servizio imprenditoriale integrato di sportello unico a sostegno delle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi e vigilare affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;*
- ii. sostenere la creazione di reti di imprese;*
- iii. sostenere e ampliare i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori") per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e i propri atteggiamenti imprenditoriali e migliorarne la loro capacità in materia tecnologica e di gestione aziendale;*
- iv. sostenere il potenziamento delle PMI attraverso considerevoli progetti di espansione imprenditoriale basati su opportunità orientate al mercato (strumento per l'espansione delle PMI);*
- v. sostenere attività specifiche per settore in ambiti caratterizzati da un elevato numero di microimprese e PMI e che contribuiscono in maniera sostanziale al PIL dell'Unione, come il settore del turismo.*

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*3 ter. Le azioni intraprese attraverso la rete **Entreprise Europe** di cui al paragrafo 3 bis (nuovo) possono comprendere, tra l'altro:*

i) l'agevolazione dell'internazionalizzazione delle PMI e

dell'identificazione di partner commerciali nel mercato interno, la cooperazione transfrontaliera tra imprese in materia di tecnologie per il settore ricerca e sviluppo, partenariati per il trasferimento di conoscenze e innovazione;

ii) la fornitura di informazioni, orientamenti e consulenze personalizzate sul diritto dell'UE, sulle opportunità di finanziamento dell'Unione, nonché iniziative unionali che hanno un impatto sulle imprese, riguardanti l'imposizione fiscale, i diritti di proprietà, gli obblighi in materia di ambiente ed energia e gli aspetti relativi al lavoro e alla previdenza sociale;

iii) agevolare l'accesso delle PMI a competenze in materia di ambiente, clima, efficienza energetica e rendimento energetico;

iv) il potenziamento della rete mediante altre reti di informazione e consulenza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare EURES, i poli unionali dell'innovazione e i poli europei di consulenza InvestEU.

I servizi forniti dalla rete per conto di altri programmi dell'Unione sono finanziati da tali programmi.

La Commissione attribuisce priorità alle azioni nella rete volte a migliorare parti o componenti che non rispettano le norme minime al fine di fornire un sostegno omogeneo alle microimprese e alle PMI in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano indicatori e norme minime per misurare l'incidenza della rete sul conseguimento degli obiettivi specifici e l'efficacia delle azioni COSME.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 onde integrare forme complementari di sostegno alle PMI non previste dal presente paragrafo.

Tali atti delegati rispettano gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento, segnatamente gli obiettivi COSME di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

*I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma **possono** partecipare alle seguenti azioni:*

Emendamento

***La Commissione può consentire ai** soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma **di** partecipare alle seguenti azioni:*

Motivazione

Lo strumento dovrebbe concentrarsi principalmente sul sostegno ai beneficiari europei. Potrebbero essere consentite alcune eccezioni a soggetti stabiliti in paesi terzi per favorire le PMI e le organizzazioni dei consumatori europee, ma dette eccezioni dovrebbero essere accordate caso per caso.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Criteri di** valutazione **e di aggiudicazione

Emendamento

Valutazione

Motivazione

L'articolo si riferisce di fatto esclusivamente alla valutazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni], all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] **o al regolamento (UE) XX [che istituisce il programma Europa digitale], in particolare l'obiettivo sulle competenze digitali avanzate**, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del pertinente programma. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

Motivazione

È necessario garantire il coordinamento con il programma Europa digitale al fine di fornire una strategia globale dell'UE per le PMI.

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i programmi di lavoro per le azioni COSME e realizzano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, il programma di lavoro comprende:

- i) l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione da finanziare;***
- ii) un calendario di attuazione indicativo;***

iii) riferimenti ad altre azioni attuate a livello dell'Unione e che potrebbero interessare le PMI e la rete nell'ambito di altri programmi o azioni dell'UE.

Il programma di lavoro e le azioni sono altresì pubblicati sui siti web di ciascuno dei punti di contatto della rete, laddove tali siti web siano disponibili. Ciò è di particolare importanza per le azioni rivolte alle PMI.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione elabora entro la fine di marzo 2021 un quadro per l'attuazione dell'azione COSME recante il calendario dei programmi di lavoro e degli inviti, i relativi argomenti, i finanziamenti assegnati e altri dettagli necessari per garantire trasparenza e prevedibilità per tutto il periodo del programma e per migliorare la qualità dei progetti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività, **ma almeno ogni due anni**, per alimentare il processo decisionale.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, **sulla base della sorveglianza effettuata in conformità dell'articolo 20**, e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. **Comprende anche una valutazione esaustiva delle procedure, degli obiettivi e dei criteri di ammissibilità per le priorità del periodo di finanziamento in corso. In base ai risultati di tale valutazione intermedia sono proposte raccomandazioni di revisione del programma.**

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione **agiscono con trasparenza e** rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati), diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico **a livello locale.**

Motivazione

Occorre garantire la visibilità dei risultati del programma nelle comunità locali al fine di accrescere la consapevolezza del contributo che l'UE apporta al benessere della società europea.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Allegato IV – colonna 2 – riga 2**

Testo della Commissione

- 1 - Numero di PMI che ricevono sostegno
- 2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali

Emendamento

- 1 - Numero di PMI che ricevono sostegno ***dal programma e dalla rete***
- 2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali
- 2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità***
- 2 ter - Riduzione dei costi e dei tempi per la costituzione di una PMI***
- 2 quater - Numero di reti di imprese create rispetto al quadro di riferimento***
- 2 quinquies - Numero di Stati membri che impiegano il test PMI***
- 2 sexies - Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese***
- 2 septies - Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento***
- 2 octies - Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte a imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento***
- 2 nonies - Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento***
- 2 decies - Risultati conseguiti dalle PMI in materia di sostenibilità da quantificare misurando, tra l'altro, l'aumento della percentuale di PMI dell'Unione che sviluppano prodotti e servizi verdi e dell'economia blu sostenibili^{1 bis} e il miglioramento della loro efficienza in termini di risorse (che può comprendere energia, materiali o acqua, riciclaggio,***

ecc.) rispetto al quadro di riferimento.

**tutti gli indicatori sono da comparare alla situazione attuale nel 2018.*

^{1 bis} I prodotti e servizi verdi hanno la funzione predominante di ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 342: "PMI: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi".

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee	
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 14.6.2018	
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Patrizia Toia 13.6.2018	
Esame in commissione	9.10.2018	5.11.2018
Approvazione	3.12.2018	
Esito della votazione finale	+: 39	–: 1
	0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Renate Sommer	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

39	+
ALDE	Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck
ECR	Hans-Olaf Henkel
ENF	Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà
GUE/NGL	Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis
PPE	Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská
S&D	Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato
Verts/ALE	Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1	-
EFDD	Jonathan Bullock

1	0
ECR	Zdzisław Krasnodębski

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

15.1.2019

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Relatore per parere (*): Sofia Ribeiro

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti e modelli

Emendamento

(2) Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. Una nuova era di innovazione digitale continua ad offrire opportunità per le imprese e i privati ***garantendo l'accesso ai finanziamenti per***

commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione.

accedere alle tecnologie all'avanguardia, creando nuovi prodotti e modelli commerciali ma costituisce anche una sfida per la regolamentazione e l'applicazione. ***D'altra parte, tutti gli operatori esigono maggiore trasparenza nella catena di approvvigionamento.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità ***essenziali*** per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(3) Il solido corpus della legislazione dell'Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, la protezione dei consumatori, la vigilanza del mercato e la regolamentazione della filiera alimentare, ma anche le norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie e la promozione di una concorrenza leale che crea condizioni di parità ***combattendo le pratiche sleali, il che è essenziale*** per il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo

Emendamento

(6) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sono oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷. Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe inoltre includere le attività nell'ambito del programma statistico europeo, istituendo un quadro per lo

sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche **aggiornate** di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa, **disponibili per gli utenti in un formato facilmente accessibile**, destinate a sostenere la progettazione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027.

Emendamento

(7) È pertanto opportuno istituire un programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (il "programma"). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027, **in modo da coincidere con la durata del QFP**.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato

Emendamento

(9) Un mercato interno moderno promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Un migliore sfruttamento del mercato

interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee a creare **occupazione** e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi.

interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese europee, **a prescindere dalle loro dimensioni**, a creare **nuovi posti di lavoro di qualità** e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire all'eliminazione degli ostacoli rimanenti e a garantire un quadro normativo aperto a modelli commerciali nuovi e innovativi **e a iniziative di tipo start-up**.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato.

Emendamento

(10) Per numerosi prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l'adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell'Unione non esistano, attraverso il principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento significa che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. L'inadeguata applicazione del reciproco riconoscimento rende tuttavia più difficile per le imprese, **soprattutto nel caso delle imprese che operano a livello transfrontaliero**. Nonostante l'elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, ciò determina la perdita di opportunità per l'insieme dell'economia. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco nel settore delle merci e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato **o che possono influire**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento

(11) Le nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione riguardano il contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersecurity, Internet delle cose o l'intelligenza artificiale. In caso di danni sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, ***formulate in modo chiaro e comprensibile***, per garantire una risposta strategica che consenta ai cittadini europei, compresi i consumatori e le imprese, di beneficiare di tali norme. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e all'applicazione del regime dell'Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti e volto a promuovere l'innovazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori. Molti imprenditori non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate ***delle*** frontiere nazionali, mentre gli imprenditori

Emendamento

(12) L'immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell'Unione ***o non omologati*** svantaggia le imprese che garantiscono la conformità e può rappresentare un rischio per i consumatori. Molti imprenditori non rispettano le norme perché non le conoscono, oppure intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate ***dalle*** frontiere

operano a livello dell'Unione o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell'Unione, **transfrontaliero** o anche mondiale. In particolare nel caso del commercio elettronico, le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi e nell'individuare i responsabili nell'ambito della propria giurisdizione. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti fornendo i giusti incentivi agli imprenditori, intensificando i controlli di conformità e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione, **ove necessario**.

Emendamento

(14) Poiché i mercati dei consumatori con lo sviluppo **costante e rapido** del commercio online e dei servizi di viaggio non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di importazione di beni e servizi da operatori economici con sede in paesi terzi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi che sono importanti partner commerciali dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità, incentrati sull'utente. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici con i cittadini e le imprese. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate sui diritti delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale “La tua Europa”, che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, “La tua Europa - Consulenza”, SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento

(16) Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese occorre predisporre servizi pubblici di alta qualità incentrati sull'utente in tutti i settori. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare a adottare nuove modalità di lavoro, eliminare la compartimentazione tra le diverse sezioni delle rispettive amministrazioni e impegnarsi nella creazione congiunta di tali servizi pubblici **a livello locale, regionale, transfrontaliero e nazionale** con i cittadini e le imprese, **garantendo siti web governativi più accessibili in cui si possano trovare informazioni essenziali in modo più agevole (AM61, ECR)**. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate **periodicamente** sui diritti **e sugli obblighi** delle imprese e dei cittadini, ma anche di informazioni che spieghino le formalità amministrative **e le tasse associate alle rispettive attività**. Diventa altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Occorre poi collegare, **se del caso**, le amministrazioni **regionali e nazionali** in modo semplice ed efficiente, nonché valutare il funzionamento concreto del mercato interno. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale “La tua Europa”, che dovrebbe essere la struttura portante del futuro sportello digitale unico, “La tua Europa - Consulenza”, SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico, al fine di migliorare la vita

quotidiana dei cittadini e la capacità delle imprese di commerciare a livello transfrontaliero.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.

Emendamento

(18) Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in questo settore ***al fine di individuare e applicare soluzioni volte a prevenire e contrastare questi fenomeni***. È altresì opportuno sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d'Europa.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare i diritti, i

Emendamento

(20) Considerando che il mercato interno di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema volto a garantire che la concorrenza non sia falsata, il programma dovrebbe sostenere la politica dell'Unione in materia di concorrenza, le reti e la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali ***e internazionali***, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e

benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Emendamento

(23) Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura nell'ottenere finanziamenti, trovare lavoratori qualificati, ridurre gli oneri amministrativi, avvalersi della creatività e delle innovazioni, accedere ai mercati e promuovere le attività di internazionalizzazione. ***Occorre prestare particolare attenzione alle PMI nelle regioni caratterizzate da ostacoli, come le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, in cui le PMI sono l'unica fonte di attività economica e di occupazione.*** Il programma dovrebbe affrontare tali lacune del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso

Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso

limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita, **sull'economia locale** e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, basandosi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

Emendamento

(27) Il programma dovrebbe fornire alle PMI un sostegno efficace in tutto il loro ciclo di vita, **senza discriminazioni di genere e prefiggendosi l'obiettivo di incoraggiare i giovani provenienti dalle zone rurali a dedicarsi ad attività imprenditoriali e quindi di prevenire lo spopolamento rurale**, basandosi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI e ai settori industriali e su una lunga esperienza nella collaborazione con i portatori di interessi europei, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull'esperienza efficace della rete Enterprise Europe quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato unico e oltre. La rete prevede di continuare a fornire servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, segnatamente il programma Orizzonte 2020, utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. Anche il sistema di mentoring per nuovi imprenditori dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza nel mondo delle imprese mediante l'abbinamento a un imprenditore esperto di un altro paese e di rafforzarne così i talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe continuare compiere sforzi per incrementare ed estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo

maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell'Unione, se pertinente.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei poli di

Emendamento

(28) I cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e del potenziamento delle PMI, poiché offrono contesti favorevoli alle imprese. Le iniziative per la collaborazione tra cluster dovrebbero ottenere una massa critica per accelerare la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene di valore strategico europee e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e l'attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione fra i cluster. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati grazie alla prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunte le tappe intermedie in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere erogato attraverso organizzazioni di cluster per la diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli commerciali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l'accelerazione dell'imprenditorialità e l'internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l'attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire alla crescita dei poli di

innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

innovazione (digitale) dell'Unione e instaurare collegamenti con questi ultimi nonché con gli investimenti effettuati nell'ambito della politica di coesione, **di Erasmus** e di Orizzonte Europa. È inoltre possibile esplorare le sinergie con il programma Erasmus.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione.

Emendamento

(44) Un elevato livello di protezione della salute nell'intera filiera alimentare **e agricola** è necessario per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare **e agricola** sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per la società e per il mercato interno. Le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione. ***Al fine di prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari, il programma dovrebbe sostenere azioni concrete ad esempio adottando misure di emergenza in caso di situazioni di crisi ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante e introducendo un meccanismo di accesso diretto alla riserva di crisi dell'Unione per far fronte a situazioni di emergenza in modo più rapido, efficace ed efficiente. La prevenzione delle malattie e degli organismi nocivi nuovi e sconosciuti dovrebbe essere pertanto una priorità assoluta.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, elevando gli standard qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Emendamento

(45) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione nel settore della filiera alimentare consiste nel contribuire a conseguire un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare, **nel garantire la fornitura di prodotti alimentari a prezzi ragionevoli**, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, **nel garantire un reddito equo per la comunità degli agricoltori, nello stabilizzare i mercati e** nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e un elevato livello di protezione dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione europea di alimenti e mangimi, **riducendo gli sprechi alimentari**, elevando gli standard qualitativi in tutta l'Unione, rafforzando la competitività dell'industria alimentare e dei mangimi dell'Unione e favorendo la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al

Emendamento

(46) Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante nell'intera filiera alimentare, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l'erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, in deroga al regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ (il "regolamento finanziario"), a titolo di eccezione al

principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ [da aggiungere]

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) I controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati. L'efficacia e

principio di non retroattività, è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili e includano anche i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. ***Se le emergenze nel settore della salute umana, animale e vegetale nella filiera alimentare sono riconducibili a specifiche pratiche dell'Unione, è opportuno adottare misure per correggere tali pratiche.*** I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure ***di prevenzione e*** di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d'oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione, o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell'Unione.

⁶¹ [da aggiungere]

Emendamento

(47) ***Alla luce della crescente globalizzazione della filiera alimentare e agricola,*** i controlli ufficiali degli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i

l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

requisiti pertinenti dell'Unione siano attuati, rispettati ed applicati, ***in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari importati***. L'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza per l'uomo, gli animali e le piante in tutta la filiera alimentare, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente e del benessere degli animali. È opportuno che l'Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell'Unione, per aiutarli a sostenere i costi derivanti dall'attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione. Poiché l'efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dalla presenza, presso le autorità preposte al controllo, di personale qualificato, con un'adeguata conoscenza del diritto dell'Unione, quest'ultima dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸.

Emendamento

(70) Infine, le azioni relative alla filiera alimentare, quali misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla sanità animale o delle piante, potrebbero essere integrate dagli interventi di mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell'Unione, istituita dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸, ***solo nei casi strettamente necessari e nel superiore interesse del settore.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) **L'elenco** delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento

(76) **Un elenco aperto** delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di un finanziamento nell'ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza, dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti alla parte 1, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸¹, nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸² e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³.

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁸² Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁸³ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.05.2001, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(77 bis) *È importante essere consapevoli dell'effetto degli eventi climatici estremi nei vari Stati membri per quanto riguarda la diffusione di parassiti e di malattie animali e l'impatto dei cambiamenti climatici negli Stati membri, il che ha portato a una vasta gamma di minacce potenziali che non devono essere trattate come una deroga dalla norma ma essere accettate come la realtà a livello europeo.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(85 bis) *Occorre provvedere a evitare di presentare proposte il cui effetto è quello di generare nuove misure burocratiche inutili per valutare gli obiettivi comuni. Si dovrebbe evitare, per esempio, di richiedere agli Stati membri di valutare il numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale oppure di definire un parametro dedicato, visto che tale numero non rispecchia in misura adeguata il successo della strategia per il controllo delle malattie di un dato Stato membro e la sua adeguatezza alle strategie a livello dell'Unione, e potrebbe quindi fornire dati falsi.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce il programma volto a **migliorare** il **funzionamento del** mercato interno e **la** competitività delle imprese, **comprese le** microimprese e **le** piccole e medie imprese, **nonché il** quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee **ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 ("il programma")**.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma **per il mercato unico** volto a **rafforzare** il mercato interno e **a migliorare il funzionamento nell'ambito della** competitività delle imprese, **in particolare delle** microimprese e **delle** piccole e medie imprese, **della filiera alimentare e agricola e nel** quadro di finanziamento per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee (**"il programma"**).

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante l'applicazione del diritto dell'Unione, l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la normazione e la **promozione** della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, nonché **promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;**

Emendamento

(a) migliorare il funzionamento del mercato interno, **promuovere la coesione territoriale** e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), mediante **un sostegno alla loro sostenibilità**, l'applicazione del diritto dell'Unione, **la garanzia di parità di condizioni**, l'agevolazione dell'accesso ai mercati, la normazione e la **protezione e la tutela e il rafforzamento** della salute delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali nonché **il rispetto per l'ambiente;** nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra dette autorità e la Commissione e le agenzie decentrate dell'Unione;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fornire statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, i cittadini e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento

(b) fornire **le** statistiche **più recenti** di alta qualità, comparabili e attendibili sull'Europa **che siano armonizzate tra tutti gli Stati membri e i loro rispettivi organismi nazionali e regionali di statistica e** volte a sostenere la concezione, il monitoraggio e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione e ad aiutare i decisori politici, le imprese, il mondo accademico, **i sindacati**, i cittadini e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento

(a) rendere più efficace il mercato interno, agevolare la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli, **comprese le barriere geografiche nelle regioni ultraperiferiche**, e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno di merci e servizi, degli appalti pubblici, della vigilanza del mercato, nonché nei settori del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle misure contro il riciclaggio di denaro, **delle misure per prevenire le frodi e l'evasione fiscale**, della libera circolazione di capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso lo sviluppo di strumenti di governance;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità;

Emendamento

(b) migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e la promozione **della trasparenza dei mercati e dell'imprenditorialità, ponendo l'accento sull'imprenditorialità tra le donne e i giovani nelle zone rurali in modo da permettere loro di rimanere in tali zone ed evitare lo spopolamento;**

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche nelle comunicazioni societarie;

Emendamento

ii) sostenere lo sviluppo di norme internazionali di alta qualità sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell'Unione e promuovere l'innovazione e lo sviluppo di migliori pratiche **e della trasparenza** nelle comunicazioni societarie;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese e della società civile, nonché azioni educative e di assistenza nei loro confronti; la garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e

Emendamento

i) il rafforzamento del ruolo dei consumatori, delle imprese, **dei sindacati** e della società civile, nonché azioni **informative**, educative e di assistenza nei loro confronti, **ad esempio mediante siti web delle amministrazioni accessibili**; la

di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione, l'accesso garantito **ai** mezzi di ricorso per tutti i consumatori e informazioni adeguate **sul mercato** e sui **consumatori**;

garanzia di un livello elevato di protezione dei consumatori, di sostenibilità del consumo e di sicurezza dei prodotti, in particolare mediante il sostegno alle autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché alle azioni di cooperazione **tra gli Stati membri e a livello internazionale e allo scambio di buone pratiche e di informazioni per proteggere i prodotti europei sul mercato interno contro la concorrenza sleale esterna**, l'accesso garantito **all'arbitrato e a** mezzi di ricorso per tutti i consumatori; e **la fornitura di** informazioni adeguate **sui mercati, sui consumatori** e sui **metodi di risoluzione delle controversie**;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

Emendamento

ii) l'incremento della partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari, **dei sindacati** e della società civile all'elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari, la promozione di una migliore comprensione del settore finanziario;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli organismi nocivi, e

Emendamento

e) contribuire a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l'intera filiera **agricola e** alimentare e nei settori correlati, anche attraverso la prevenzione e l'eradicazione delle malattie e degli

sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo **di alimenti**;

organismi nocivi **e tramite misure di emergenza in caso di situazioni di crisi su larga scala e di eventi imprevedibili che incidono sulla salute degli animali o delle piante**, e sostenere il miglioramento del benessere degli animali nonché la sostenibilità della produzione e del consumo **agroalimentari a prezzi accessibili, riducendo gli sprechi alimentari, sensibilizzando i consumatori e sfruttando i vantaggi dell'economia circolare; concentrandosi in tal modo sulla promozione della ricerca, dell'innovazione e dello scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi nei settori summenzionati**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) contribuire a creare un ambiente favorevole per l'avvio di nuove PMI nelle regioni svantaggiate, come le regioni montane o ultraperiferiche, garantendo loro il 10 % delle risorse finanziarie disponibili;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi

f) produrre e comunicare statistiche di alta qualità sull'Europa in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante partenariati rafforzati all'interno del sistema statistico europeo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009 e con tutte le pertinenti parti esterne, **il che presuppone una collaborazione efficace**

dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali.

con gli enti di statistica negli Stati membri, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali ***e mettendo in comune risorse per ottenere informazioni il più possibile affidabili e aggiornate.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 088 580 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 608 580 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **1 680 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

Emendamento

(c) **2 200 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo specifico per dare alla filiera alimentare un accesso diretto alla riserva di crisi della Commissione in caso di emergenze su larga scala, in modo da garantire un finanziamento per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma ***solo nei casi in cui gli impegni non siano realizzati. I programmi gestiti congiuntamente non dovrebbero essere in alcun caso compromessi da tagli al loro bilancio.*** La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 – lettera d – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) mira a garantire l'armonizzazione della legislazione europea e la conformità con essa;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può

Emendamento

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può

inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto ***dando accesso a diversi programmi di finanziamento.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Emendamento

Le sovvenzioni a titolo del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. ***La Commissione pubblica i programmi di lavoro adottati per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, specificando l'importo delle sovvenzioni da assegnare.***

Motivazione

Si tratta di una pratica consolidata nella gestione dei programmi dell'UE.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

Emendamento

(a) creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i ***sindacati, i*** cittadini e i consumatori, la società civile e le autorità pubbliche, attraverso informazioni trasparenti, campagne di sensibilizzazione, lo scambio delle migliori pratiche, la promozione di buone pratiche, lo scambio e la diffusione di competenze e conoscenze e l'organizzazione di formazioni;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento

(b) predisposizione di meccanismi che consentano ai rappresentanti dei cittadini, **dei lavoratori**, dei consumatori, degli utenti finali, della società civile e delle imprese dell'Unione di contribuire al dibattito politico, all'elaborazione di politiche e al processo decisionale, in particolare mediante il sostegno al funzionamento delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) eliminazione delle barriere di mercato, degli oneri amministrativi e dei costi connessi all'insularità e alla distanza dal mercato europeo nelle regioni ultraperiferiche e creazione di un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI per poter beneficiare del mercato interno;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, compreso il sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione.

(f) promozione di un contesto favorevole all'imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, ***in particolare tra le donne e i giovani, con particolare attenzione ai giovani delle zone rurali***, compreso il sistema di mentoring per i nuovi imprenditori, e sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle imprese in rapida espansione, ***nonché alla***

creazione di nuovi servizi; accento sullo sviluppo di iniziative imprenditoriali quali "Junior Enterprises" nell'ambiente universitario e riconoscimento di tale concetto a livello europeo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

Emendamento

i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso **o una regione ultraperiferica;**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento

(a) istituti nazionali di statistica e, **se esistono, i loro omologhi regionali** e altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera h

Testo della Commissione

(h) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

Emendamento

(h) per le azioni intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali **e regionali** di statistica e le altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), che ***figurano*** nell'allegato I, ***sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.***

Emendamento

2. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, con cui integra il presente regolamento, adottando programmi di lavoro conformemente all'obiettivo specifico*** di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) che ***figura*** nell'allegato.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma ***al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare nella filiera agroalimentare, sulle risorse fornite mediante gli strumenti finanziari del programma nonché*** sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e

Emendamento

3. La Commissione (EUROSTAT) conduce azioni di informazione e

comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

comunicazione sull'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sulle singole azioni e sui risultati, se tali azioni e risultati riguardano ***l'armonizzazione delle materie allo studio***, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Emendamento

(a) misure per ***prevenire, contenere e/o*** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁵ o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

¹⁰⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento

(b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) (c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di **eradicazione e di contenimento** di cui **rispettivamente** alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Emendamento

(c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo, **limitando se necessario la libera circolazione dei vettori negli Stati membri circostanti.**

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) misure di eradicazione di un organismo nocivo che è comparso improvvisamente, anche se non è considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, ma il risultato di eventi climatici estremi o di cambiamenti climatici in uno Stato membro;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.3.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 bis. In caso di sospetta insorgenza di una malattia degli animali e/o di comparsa di organismi nocivi, i controlli e il monitoraggio dovranno essere notevolmente intensificati in tutta l'Unione europea e/o alle sue frontiere esterne;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1.3.4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.3.4 ter. misure volte a monitorare la comparsa di malattie e organismi nocivi conosciuti o attualmente sconosciuti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento

2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di **prevenzione**, eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali programmi dovrebbero rispecchiare le nuove realtà causate dai cambiamenti climatici e la loro diversità a livello europeo; essi dovrebbero inoltre contribuire a prevenire l'erosione della biodiversità europea.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

(c) misure per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come

pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento

(d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per **prevenire, contenere e/o** eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;

Motivazione

È fondamentale assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e contenimento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di **eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente** alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Emendamento

(e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di cui alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;

Motivazione

Emendamento tecnico volto a mantenere la coerenza testuale alla luce degli emendamenti tesi ad assicurare l'ammissibilità delle misure di prevenzione e di confinamento come pure di quelle di eradicazione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.

Emendamento

3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, **comprese le misure atte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità durante il loro trasporto.**

Emendamento 65

Proposta di regolamento Allegato I – punto 7

Testo della Commissione

7. Attività volte a favorire la **sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.**

Emendamento

7. Attività volte a favorire la **produzione agroecologica, il consumo alimentare sostenibile che non arrechi danni all'ambiente e alla biodiversità e la promozione delle vendite dirette e delle filiere corte.**

Emendamento 66

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11

Testo della Commissione

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e

Emendamento

11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a **prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi nuovi e sconosciuti e a** garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il

l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Allegato I – punto 14

Testo della Commissione

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari e delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento

14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari ***che contribuiscono all'economia circolare e di prevenzione*** delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 68

Proposta di regolamento Allegato I – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre garantire, in misura crescente, l'interazione tra i vari programmi e fondi europei e il programma per il mercato unico.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'attuazione delle politiche dell'Unione

L'attuazione delle politiche dell'Unione

richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, **aggiornate**, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 13

Testo della Commissione

– monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

Emendamento

– monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) **e l'accordo di Parigi sul clima;**

Emendamento 71

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 18

Testo della Commissione

– fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Emendamento

– fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, **(comprese le informazioni dall'Osservatorio sul mercato del latte che occorrono con maggiore rapidità)** della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Emendamento 72

Proposta di regolamento Allegato II – trattino 19

Testo della Commissione

– fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi **a** regioni (**comprese le** regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;

Emendamento

– fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi **alle** regioni, **alle** regioni ultraperiferiche dell'Unione, **alle** città e **alle** zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

- (1) *Peste equina***
- (2) *Peste suina africana***
- (3) *Antrace***
- (4) *Influenza aviaria (ad alta patogenicità)***
- (5) *Influenza aviaria (a bassa patogenicità)***
- (6) *Campilobatteriosi***
- (7) *Peste suina classica***
- (8) *Afta epizootica***
- (9) *Pleuropolmonite contagiosa caprina***
- (10) *Morva***
- (11) *Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),***
- (12) *Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis***
- (13) *Infezione da virus della malattia emorragica epizootica***
- (14) *Infezione da virus della dermatite***

Emendamento

soppresso

nodulare contagiosa

- (15) Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)*
- (16) Infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis)*
- (17) Infezione da virus della malattia di Newcastle*
- (18) Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti*
- (19) Infezione da virus della rabbia*
- (20) Infezione da virus della febbre della Rift Valley*
- (21) Infezione da virus della peste bovina*
- (22) Infezione da sierotipi della Salmonella zoonotica*
- (23) Infestazione da Echinococcus spp*
- (24) Listeriosi*
- (25) Vaiolo degli ovi-caprini*
- (26) Encefalopatie spongiformi trasmissibili*
- (27) Trichinellosi*
- (28) Encefalomielite equina venezuelana*
- (29) E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)*

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III bis

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

L'elenco delle malattie animali e delle

zoonosi comprende:

a) l'elenco delle malattie di cui alla parte I, capo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b) la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici contemplati dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Motivazione

La presente modifica è volta a prendere in considerazione la revisione dell'elenco delle malattie effettuata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 che può essere aggiornato dalla Commissione europea e a contemplare altresì la salmonella, le zoonosi e alcuni agenti zoonotici.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato IV bis

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1) Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale.

2) Numero di casi di emergenza causati da attacchi di parassiti;

3) Numero di emergenze causate da malattie risolte positivamente;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Allegato IV ter (nuovo)

Allegato IV bis

Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii)

- 1. Indice delle condizioni dei consumatori.***
- 2. Riduzione del numero di segnalazioni nel sistema di allarme rapido;***
- 3. Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 14.6.2018
Commissioni associate - annuncio in aula	5.7.2018
Relatore per parere Nomina	Sofia Ribeiro 4.7.2018
Approvazione	14.1.2019
Esito della votazione finale	+: 31 -: 5 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hilde Vautmans, Thomas Waitz
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Tilly Metz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

31	+
ALDE	Ulrike Müller, Hilde Vautmans
ECR	Anthea McIntyre, James Nicholson
EFDD	Marco Zullo
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan
PPE	Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană
VERTS/ALE	Martin Häusling, Tilly Metz, Thomas Waitz

5	-
EFDD	John Stuart Agnew
ENF	Jacques Colombier, Philippe Loiseau
GUE/NGL	Matt Carthy, Maria Lidia Senra Rodríguez

2	0
ALDE	Jan Huitema
EFDD	Giulia Moi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

6.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Relatore per parere: Paul Rübige

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro

Emendamento

(1) Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell'Unione. Fin dalla sua istituzione, si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese europee, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro

e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

e ha offerto ai consumatori una scelta maggiore a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore *per la crescita economica* e per la costruzione di un'economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell'Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento

(24) Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e non dispongono di garanzie sufficienti. Ulteriori sfide di finanziamento derivano *dalla dimensione minore delle microimprese e* dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi ad esempio in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione nonché nel rafforzamento delle competenze del personale. L'accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie nel contesto di una successione aziendale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Contribuendo alla

Emendamento

(52) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati *ad essere in prima linea* nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile.

Contribuendo alla realizzazione dell'Agenda 2030, l'Unione e gli Stati membri promuoveranno un'Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, tra l'altro bilanciando le dimensioni economica, sociale (come l'eliminazione della discriminazione di genere per soddisfare gli impegni UE verso un'Europa inclusiva) e ambientale dello sviluppo sostenibile, ***prevedendo a tal fine un impegno chiaro e visibile nel regolamento del QFP e integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come richiesto nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio 2018 sul QFP 2021-2027.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento

(53) Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma dovrebbe contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare ***almeno*** il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima ***nel periodo del QFP 2021-2027 e il 30% quanto prima possibile e, al più tardi, entro il 2027.*** Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma e saranno valutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità;

Emendamento

(b) migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e conseguire addizionalità attraverso misure volte a fornire varie forme di sostegno alle PMI, l'accesso ai mercati, compresa l'internazionalizzazione delle PMI, un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, la competitività dei settori, la modernizzazione dell'industria e la promozione dell'imprenditorialità, ***in particolare:***

i. sostenendo e ampliando i servizi di consulenza (rete Enterprise Europe) allo scopo di fornire servizi imprenditoriali integrati di sostegno alle PMI dell'Unione che intendono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi, e vigilando affinché questi ultimi offrano un livello comparabile di qualità del servizio in tutti gli Stati membri;

ii. sostenendo e ampliando i programmi di mobilità per i nuovi imprenditori ("Erasmus per i giovani imprenditori"), per potenziare la loro capacità di sviluppare il proprio know-how, le proprie competenze e le proprie attitudini imprenditoriali e migliorare le loro conoscenze tecnologiche e di gestione aziendale;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4
Bilancio

Emendamento

Articolo 4
Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **4 088 580 000** EUR a prezzi correnti.
2. Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:
 - (a) **1 000 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) **188 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
 - (c) **1 680 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);
 - (d) **552 000 000** EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f).
3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.
4. Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **5 823 000 000** EUR *a prezzi del 2018* (**6 563 000 000** EUR a prezzi correnti).
2. Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:
 - (a) **772 000 000** EUR *a prezzi del 2018* (**3 124 000 000** EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);
 - (b) **182 000 000** EUR *a prezzi del 2018* (**206 000 000** EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
 - (c) **1 585 000 000** EUR *a prezzi del 2018* (**1 787 000 000** EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);
 - (d) **490 000 000** EUR *a prezzi del 2018* (**552 000 000** EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f);
3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, nonché l'uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali.
4. Ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione procede all'impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell'ambito

dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

6. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Motivazione

In linea con la decisione della Conferenza dei presidenti del 13 settembre 2018, la modifica di compromesso riflette l'ultima ripartizione del QFP per programma, come previsto nel progetto di relazione intermedia sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – colonna 2 – rigo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis - Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 14.6.2018
Relatore per parere Nomina	Paul Rübzig 12.7.2018
Esame in commissione	26.9.2018
Approvazione	5.11.2018
Esito della votazione finale	+: 27 -: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübzig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Michael Detjen

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
ALDE	Jean Arthuis, Gérard Deprez
ECR	Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk
PPE	Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere
S&D	Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Indrek Tarand

3	-
ENF	André Elissen, Marco Zanni
NI	Eleftherios Synadinos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee			
Riferimenti	COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)			
Presentazione della proposta al PE	7.6.2018			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2018			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 14.6.2018	ECON 14.6.2018	EMPL 14.6.2018	ENVI 14.6.2018
	ITRE 14.6.2018	TRAN 5.7.2018	AGRI 14.6.2018	JURI 14.6.2018
Pareri non espressi Decisione	EMPL 12.7.2018	TRAN 6.9.2018	JURI 9.7.2018	
Commissioni associate Annuncio in Aula	AGRI 5.7.2018	ENVI 5.7.2018	ITRE 5.7.2018	ECON 5.7.2018
Relatori Nomina	Nicola Danti 19.6.2018			
Esame in commissione	5.11.2018	21.11.2018	6.12.2018	
Approvazione	22.1.2019			
Esito della votazione finale	+	30		
	-	8		
	0:	0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Edward Czesak, Martin Schirdewan, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer			
Deposito	30.1.2019			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

30	+
ALDE	Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic
ECR	Edward Czesak
EFDD	Marco Zullo
PPE	Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu
S&D	Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

8	-
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz
ENF	John Stuart Agnew, Mylène Troszczynski
GUE/NGL	Dennis de Jong, Martin Schirdewan

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti